

Pubblicato il 11/07/2022

N. 05788/2022REG.PROV.COLL.

N. 01591/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1591 del 2022, proposto dal dottor Angelo Spirito, rappresentato e difeso dal professore avvocato Franco Gaetano Scoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 55
- RICORRENTE

contro

il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente *pro tempore*, il Ministero della giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

nei confronti

la dottoressa Margherita Cassano, rappresentata e difesa dai professori avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del professore avvocato Massimo Luciani in Roma, Lungo Tevere Raffaello Sanzio, n.

- CONTROINTERESSATA

per l'ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 267 del 2022, resa tra le parti

Visti il ricorso per l'ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della dottoressa Margherita Cassano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Franco Gaetano Scoca e Patrizio Ivo D'Andrea e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

Riconvocata la camera di consiglio in data 11 maggio 2022, ai sensi dell'art. 75, comma 2, cod. proc. amm.;

Estensore il consigliere Daniela Di Carlo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente agisce “*per la corretta ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 14 gennaio 2022, n. 267/2022 (notificata il 2.2.2022) e per l'accertamento della nullità, per elusione della predetta sentenza, della delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 gennaio 2022, con la quale è stata nominata Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione la Dott.ssa Margherita Cassano, e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in particolare della proposta della V Commissione del medesimo Consiglio Superiore della Magistratura (poi approvata dal Plenum) del 18 gennaio 2022 e dell'atto di concerto in pari data espresso dal Ministro della Giustizia su tale proposta*”.

2. La vicenda trae origine dalla decisione assunta dal *Plenum* del CSM nella seduta del 15 luglio 2020, con la quale si è deliberata la nomina della controinteressata a Presidente Aggiunto della Corte di cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità.

Il ricorrente ha impugnato la suddetta nomina e ne ha censurato la legittimità sotto svariati profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Con la sentenza n. 4238 del 2021, il TAR per il Lazio, Roma, Sezione I, ha respinto il ricorso.

A quel punto, il ricorrente ha interposto appello.

Con la sentenza del 14 gennaio 2022, n. 267, di cui oggi si chiede l'ottemperanza, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso originario, annullando di conseguenza la delibera impugnata.

3. Nell'instaurare l'odierno giudizio, il ricorrente sostiene che la nuova delibera, assunta dal *Plenum* del CSM nella seduta del 20 gennaio 2022, non eseguirebbe correttamente la sentenza di appello, ed anzi la eluderebbe.

Secondo la sua prospettazione difensiva, il “*manifesto intento elusivo*” dell'operato del CSM sarebbe evincibile già sulla base delle “*modalità con cui la motivazione è stata acconciata ... attraverso un collage o un patchwork delle medesime argomentazioni già precedentemente esposte, vagliate nel giudizio e ritenute del tutto insoddisfacenti.*”

La semplice lettura comparata delle due delibere dimostra che sia la struttura, sia l'ordito motivazionale della seconda, sono esattamente i medesimi della prima. Una cospicua serie di copia/incolla ha consentito di utilizzare e replicare più volte gli stessi argomenti già spesi nel 2020 e (come si vedrà in seguito) di spostarli sotto la luce degli indicatori attitudinali specifici (siccome la sentenza del Consiglio di Stato più volte ne ha affermato lo “speciale rilievo”).

Al centro della compagine di entrambe è posto il profilo della dr.ssa Cassano, i cui titoli, nella delibera del 2022 sono i medesimi già considerati nella delibera del 2020 – ma amplificati e più volte ribaditi, anche con ridondanze e la massima enfaticizzazione delle aggettivazioni.

Invece, quelli a favore del dr. Spirito sono addirittura contratti nelle parti che evidentemente ponevano maggiore imbarazzo al redigente e le pagine dedicate al suo profilo sono ridotte dalle 8 della delibera 2020 alle 6 della delibera 2022 (si vedrà in seguito che sono stati compiuti tagli di passaggi che evidentemente non giovavano al preordinato fine e sono stati inseriti dati falsi e/o contraddittori).

Nella motivazione della seconda sono aggiunti alcuni elementi di contorno, i quali: o offrono stravaganti ed improbabili interpretazioni della stessa circolare; o si pongono in senso esattamente contrario rispetto a quanto affermato dal Consiglio di Stato; oppure mostrano il palese intento di aggirare le statuizioni della sentenza di annullamento ...”.

In sostanza, a parere del ricorrente, lungi dal prospettarsi la riedizione del potere secondo i canoni dettati dal giudice amministrativo, ci si troverebbe *“al cospetto della mera e capziosa ripetizione di una delibera già resa ed annullata, e di una scelta pregiudizialmente già fatta ed ostinatamente confermata”*.

4. Il ricorrente censura, inoltre, la proposta della Quinta Commissione, in quanto atto presupposto rispetto alla delibera impugnata, dalla quale muterebbe le medesime ragioni di nullità, e l’atto di concerto espresso dal Ministro della giustizia sulla ridetta proposta, ritenendolo, anch’esso, affetto da nullità, in quanto il Ministro avrebbe dovuto esprimere un nuovo concerto, anziché limitarsi a rinnovarlo.

5. Il CSM ed il Ministero della giustizia hanno difeso il proprio operato ed hanno chiesto la reiezione del ricorso.

6. La controinteressata ha anch’essa resistito al ricorso, argomentando circa la sua inammissibilità e, comunque sia, anche in ordine alla sua infondatezza nel merito.

7. In data 29 marzo 2022, il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, attesa la prossimità della udienza fissata per la decisione definitiva della causa.

8. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il deposito di documenti, memorie integrative e memorie di replica.

9. La causa è stata decisa all'esito della discussione delle parti svoltasi all'udienza del 3 maggio 2022, ed anche a seguito della riconvocazione della camera di consiglio il successivo 11 maggio, ai sensi dell'art. 75, comma 2, cod. proc. amm.

10. La Sezione ritiene che il ricorso non sia fondato e che debba essere, pertanto, respinto.

11. Nel caso in cui sia denunciata, come nel caso di specie, l'elusività del comportamento serbato dall'Amministrazione rispetto alla pronuncia da ottemperare, il giudizio di ottemperanza si svolge attraverso una triplice operazione logico-giuridica, comprensiva delle seguenti fasi:

a) interpretazione del *decisum* giurisdizionale, al fine di individuare il comportamento doveroso per l'Amministrazione;

b) accertamento del comportamento in effetti tenuto dall'Amministrazione;

c) valutazione della conformità del comportamento tenuto dall'Amministrazione rispetto a quello che la medesima avrebbe dovuto tenere.

12. L'operazione sub a), ossia l'attività di interpretazione del *decisum* giurisdizionale, si sostanzia anzitutto attraverso la descrizione del contenuto dispositivo dei capi di pronuncia rispetto ai motivi di impugnazione dell'atto, secondo il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ma non si esaurisce in essa.

L'attività interpretativa è infatti indirizzata all'individuazione del contenuto precettivo della 'regola del caso deciso', con effetto conformativo sulla futura riedizione del potere, che potrà esprimersi senza limitazioni nel tratto lasciato libero dal *decisum* giurisdizionale, mentre resterà astretta dai vincoli nascenti dalla decisione, ovverossia dalle regole e principi sulla base dei quali il giudice della cognizione ha stabilito che il rapporto giuridico in contestazione fra le parti debba trovare la propria regolazione.

In questo senso, l'attività di interpretazione del *decisum* è sempre attività di regolazione del rapporto giuridico, perché nel giudizio di cognizione la *regula iuris* è

stabilita, mentre nel giudizio di ottemperanza, quella medesima regola è concretamente applicata.

È noto, a questo proposito, l'indirizzo esegetico, costantemente seguito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la dinamicità e relativa flessibilità che caratterizzano la sentenza amministrativa (anche quella non ancora passata in giudicato purché, come nel caso di specie, non sospesa nella sua efficacia esecutiva), nel costante dialogo che la stessa instaura con il successivo esercizio del potere amministrativo, permettono al giudice dell'ottemperanza non solo di completare la decisione con nuove statuizioni integrative della pronuncia, ma anche di specificarne la portata e gli effetti conformativi (*ex multis*, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze del 15 gennaio 2013, n. 2 e del 9 giugno 2016, n. 11, e la giurisprudenza *ivi* citata).

Il suddetto meccanismo non opera al di fuori del sistema, e cioè in maniera straordinaria e avulsa dalle regole ordinarie che governano il processo di cognizione, ma solo nei limiti in cui sia predicabile la cognizione esecutiva.

La sentenza amministrativa costituisce, infatti, titolo per l'azione esecutiva, non per la prosecuzione del giudizio di cognizione, e il giudizio di cui agli artt. 112 e seguenti del cod. proc. amm. è volto a tradurre in atto le statuizioni già contenute, ancorché implicitamente o prospetticamente, nella sentenza definitiva (o in quella non sospesa nella sua efficacia esecutiva), senza che si possa incidere sui tratti liberi dell'azione amministrativa, lasciati 'impregiudicati' dalla decisione, e nei limiti in cui l'ulteriore svolgimento dell'azione sia comunque già desumibile, nei suoi tratti essenziali, dalla sentenza da portare ad esecuzione (fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione V, 8 luglio 2021, n. 5196).

13. Sotto il primo profilo, e cioè quello concernente il contenuto dispositivo, la sentenza di cui si lamenta l'inottemperanza è sufficientemente chiara nel descrivere quali siano le eccezioni e le domande accolte, e quali, invece, quelle respinte.

Più in particolare, la sentenza:

- a) ha in parte respinto, ed in parte assorbito, le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello per violazione del divieto dei *nova* in appello e per mancanza di specificità dei motivi di gravame;
- b) ha accolto il primo motivo di appello, con cui si censurava la contraddittorietà in generale della motivazione per la mancata considerazione degli elementi di fatto rilevanti;
- c) ha accolto il secondo motivo di appello, nella parte in cui si sosteneva la specifica illogicità della motivazione in relazione al giudizio di equivalenza espresso sui candidati negli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 21, T.U. Dirigenza, nonché con riferimento al giudizio di prevalenza della controinteressata nell'indicatore di cui alla lettera d), del medesimo T.U.;
- d) ha respinto il secondo motivo di appello, nella parte in cui si prospettava che le esperienze e competenze organizzative maturate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, considerate dall'art. 12, comma 11, del decreto legislativo n. 160 del 2006, siano soltanto quelle di legittimità;
- e) ha accolto il terzo motivo di appello, nella parte in cui si criticava il riconoscimento della ragione di preferenza espressa nei confronti della controinteressata ai sensi dell'art. 34, comma 2, T.U. per l'esperienza ordinamentale maturata quale componente del CSM e Presidente del Consiglio Giudiziario di Firenze;
- f) ha respinto il terzo motivo di appello, nella parte in cui si sosteneva che l'esperienza presso il CSM sia valutabile ai soli fini del conferimento degli uffici direttivi di merito, e non anche per quelli di legittimità;
- g) infine, la sentenza ha assorbito i rilievi mossi dall'appellante in ordine alla mancata valorizzazione di tutti i profili della propria esperienza, motivando incidentalmente come il CSM ne abbia “*comunque conto (cfr. spec. pag. 57-62 della proposta)*”.

14. Va soggiunto che la sentenza ottemperanda è sufficientemente chiara anche per quel che riguarda il secondo profilo, ossia l'enunciazione delle regole precettive sulla base delle quali la futura attività amministrativa dovrà essere riesercitata per regolare il rapporto giuridico in contestazione, essendo state chiaramente e adeguatamente esposte le ragioni, giuridiche e di fatto, che hanno determinato l'accoglimento del ricorso: trattasi, come si vedrà più dettagliatamente nel prosieguo della motivazione, di ragioni che pertengono quasi esclusivamente al riscontro di carenze e insufficienze della motivazione dell'atto.

14.1. Più in particolare, l'accoglimento del primo e di parte del secondo motivo di appello è stato incentrato sulla motivazione che *“si appalesa manifestamente irragionevole e difettosamente motivata la ritenuta equivalenza dei profili dei candidati in relazione agli indicatori specifici sub lett. a), b) e c) dell'art. 21 del Testo unico.*

È infatti palese la (consistente) maggior esperienza del dott. Spirito sul parametro di cui alla lett. a), rispetto al quale la stessa proposta della V Commissione dà conto che l'appellante “ha svolto per più di venti anni le funzioni di legittimità [...]”, mentre la dott.ssa Cassano può vantare analoga esperienza “per oltre tredici anni”.

Lo stesso è a dirsi per l'indicatore sub lett. b), considerato che l'appellante “È stato per circa otto anni (dal 2008 al 2016) componente delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione” e “nel corso di questo ampio periodo [...] ha steso ben 172 sentenze per le Sezioni Unite, dalle quali risultano estratte 103 massime”, e “Dal 9 marzo 2018 ne fa di nuovo parte come Presidente Titolare della Terza Sezione civile”; mentre la dott.ssa Cassano ha fatto parte delle Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione “dal giugno 2010” - assumendo successivamente le funzioni di Presidente della Corte di appello di Firenze dal 26 gennaio 2016 - per un periodo dunque di circa cinque anni e sette mesi, in relazione al quale vengono richiamate nella proposta sette sentenze redatte. Alla luce di ciò, al di là delle difese dell'appellata, con cui si deduce la minor frequenza nella celebrazione di udienze per le Sezioni Unite Penali, emerge chiaramente e obiettivamente, dalla semplice lettura dei dati, una netta prevalenza quantitativo-temporale dell'esperienza

dell'odierno appellante in relazione ai parametri sub lett. a) e b) dell'art. 21, anche in ordine alla partecipazione (oltreché redazione di sentenze) in Sezioni Unite ... Quanto all'indicatore specifico di cui alla lett. c) dell'art. 21, risulta l'esperienza maturata dal dott. Spirito all'ufficio spoglio quale Presidente non titolare delle Terza Sezione civile, coadiuvando il Presidente titolare nella formazione dei ruoli d'udienza; e la delibera menziona anche l'attività svolta all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione dal 19 marzo 1992 al 10 dicembre 1996 con funzioni di magistrato di Tribunale applicato, e successivamente dall'11 dicembre 1996 al 1° ottobre 2002 quale magistrato d'appello applicato al Massimario della Corte di cassazione ...; la dott.ssa Cassano risulta invece aver svolto attività d'esame preliminare dei ricorsi di competenza della Prima Sezione penale dal febbraio 2007, in media per due giorni alla settimana, oltreché di classificazione dei processi assegnati alla Sezione Lavoro dal 2003 in avanti ... Rispetto a tale indicatore non emerge una altrettanto netta e manifesta prevalenza quantitativa dell'uno sull'altro candidato; in ogni caso, la valutazione di equivalenza è unitariamente e complessivamente eseguita dal Csm sui tre indicatori nonostante i considerevoli divari riscontrabili in relazione a quelli di cui alle lett. a) e b)».

La sentenza ha ulteriormente argomentato che “il giudizio complessivo di sostanziale equivalenza formulato dal Csm in relazione ai suddetti indicatori specifici sub lett. a), b) e c) dell'art. 21 si appalesa irragionevolmente e carentemente motivato: non vale infatti, al riguardo, limitarsi ad affermare che “anche la dott.ssa Cassano può vantare una lunga esperienza nelle funzioni di legittimità, per oltre tredici anni, periodo tale da integrare pienamente l'indicatore specifico di cui all'art. 21, lett. a), T.U.”. Al di là, infatti, del periodo minimo di adeguatezza previsto dall'art. 21, lett. a) del Testo unico («periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi», oltre al requisito minimo prescritto dalla legge di aver svolto le suddette funzioni per almeno quattro anni, ex art. 12, comma 11, d.lgs. n. 160 del 2006) resta indubbia la maggior esperienza (e dunque il possesso in misura più elevata) dell'indicatore sub lett. a) da parte dell'appellante, peraltro in termini quantitativamente considerevoli.

Lo stesso è a dirsi rispetto all'indicatore specifico sub lett. b), in relazione al quale il Csm non fornisce alcuna specifica motivazione giustificativa della conclusione accolta.

In tale contesto, l'oggettiva consistenza dei dati curricolari nei termini suindicati avrebbe richiesto una (ben diversa e) più adeguata motivazione in ordine alla conclusione di ritenuta equivalenza dei profili dei candidati, conclusione che non risulta invece allo stato esplicabile né ragionevolmente intellegibile alla luce dello scarso passaggio motivazionale speso dal Csm al riguardo.”.

Quindi, rispetto agli indicatori specifici di cui alle lettere a, b) e c), la sentenza ha concluso nel senso della “*illegittimità della delibera, considerato del resto che il vizio ravvisato in relazione ai suddetti indicatori specifici - cui compete, insieme a quello di cui alla lett. d) dell'art. 21, lo speciale rilievo nella valutazione di cui all'art. 26, comma 3, (oltreché art. 33) Testo unico - risulta di suo efficiente ai fini dell'alterazione dell'equilibrio motivazionale posto a fondamento della delibera*”.

Con riguardo, invece, all'indicatore specifico di cui alla lettera d), la sentenza, dopo avere escluso che le esperienze e competenze organizzative maturate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e considerate dall'art. 12, comma 11, del decreto legislativo n. 160 del 2006 siano soltanto quelle di legittimità, ha ravvisato il difetto motivazionale sotto il profilo del rispetto (*recte*, mancato rispetto) del “*parametro generale delle «esigenze funzionali» di cui all'art. 25, comma 1, del Testo unico, che vale anch'esso a conformare gli oneri di adeguatezza motivazionale ravvisabili in capo al Csm.*

In particolare, considerato l'ufficio messo a concorso (i.e., Presidente aggiunto della Corte di cassazione), nonché apprezzato il relativo preminente ruolo nomofilattico ... di cui la figura del presidente aggiunto può essere preminente attore, potendogli competere di presiedere le Sezioni Unite civili o penali (ivi andando a partecipare alla funzione nomofilattica rinforzata dell'art. [...] 374, terzo comma, Cod. proc. civ. o dell'art. 618 Cod. proc. pen.), manca una ragionevole e adeguata motivazione sulle ragioni per le quali sia stata ritenuta prevalente l'esperienza organizzativa della controinteressata di direzione di uno degli uffici d'appello sul territorio ... In tale prospettiva, la motivazione della delibera si appalesa lacunosa - e allo stato irragionevole - sul perché l'esperienza

organizzativa (pur ripercorsa dal Csm) presso una Corte territoriale sia da ritenere “più pregnante rispetto all’attività organizzativa e direttiva compiuta dal dott. Spirito”, alla luce della natura e dei tratti specifici dell’ufficio da conferire, da valorizzare (anche) nel prisma del principio di funzionalità di cui all’art. 25, comma 1, Testo unico ... Al contempo, il richiamo alla “esperienza organizzativa e direttiva decisamente superiore rispetto a quella degli altri candidati, in quanto [n.d.r. la controinteressata] è stata vertice unico dell’intera Corte di Appello [...] dovendo pertanto gestirne ogni aspetto organizzativo in piena autonomia ed essendone l’unica effettiva rappresentante [mentre] gli altri candidati hanno svolto funzioni direttive che, se pur significative, sono del tutto peculiari, in quanto caratterizzate dalla piena gestione solamente di una Sezione della Suprema Corte” non vale a fornire ragionevole e adeguata motivazione della pozziorità della suddetta esperienza organizzativa territoriale su quella della singola Sezione della Corte di cassazione a fronte del criterio funzionale posto dall’art. 25, comma 1, Testo unico, da applicare in specie rispetto all’incarico di Presidente aggiunto.

Né tanto meno potrebbe spiegare sic et simpliciter - alla luce del suddetto criterio funzionale e della peculiarità del suindicato ruolo di Presidente aggiunto della Corte - il complessivo giudizio di prevalenza formulato, considerato il peso spettante anche agli altri indicatori specifici (su cui retro, spec. al precedente §), peraltro tutti in sé rilevanti e aventi posizione pariordinata (cfr., in termini generali, l’art. 33, comma 1, del Testo unico)”.

Alla luce delle suddette argomentazioni, le *regulae iuris* che si ricavano in via esegetica sono le seguenti:

- i) rispetto agli indicatori specifici di cui alle lettere a) e b) dell’art. 21, T.U. Dirigenza, esiste, in fatto, un divario quantitativo-temporale sul possesso degli indicatori medesimi;
- ii) il divario, in sé, non ha valore assorbente e insuperabile, né implica esiti valutativi automatici e scontati;
- iii) rispetto ai ridetti indicatori specifici, occorre una motivazione ragionevole ed adeguata, che dia conto sia delle emergenze dei dati oggettivi, sia degli elementi

idonei a sostenere un giudizio di diversa “pregnanza” delle esperienze in comparazione;

iv) rispetto all’indicatore specifico di cui alla lettera c), del medesimo art. 21, non emerge una altrettanto netta e manifesta prevalenza quantitativa dell’uno sull’altro candidato;

v) rispetto all’indicatore specifico di cui alla lettera d), il preminente ruolo nomofilattico dell’incarico da conferire non esclude che sia dato rilievo alle esperienze organizzative presso le Corti di Appello territoriali, ma impone una motivazione stringente in termini di ‘pregnanza’ dei giudizi espressi sui profili curriculari messi a confronto, rispetto alle esigenze funzionali dell’ufficio da conferire, ai sensi dell’art. 25, T.U. Dirigenza.

14.2. L’accoglimento di parte del terzo motivo è stato incentrato, invece, sulla base della non corretta applicazione che la delibera aveva fatto circa la ragione di preferenza accordata alla controinteressata per l’attività svolta quale componente del CSM e quale Presidente del Consiglio Giudiziario di Firenze, ai sensi dell’art. 34, comma 2, T.U. Dirigenza.

In particolare, la sentenza ha motivato che *“In tal modo, il Csm ha espressamente attribuito valore in prospettiva preferenziale a dati esperienziali di natura ordinamentale, esogeni all’esercizio della funzione giudiziaria in sé.*

Tuttavia, come correttamente posto in risalto dall’appellante, tali elementi non possono essere nella specie valorizzati nei suddetti termini preferenziali, considerato che - come reso esplicito dal suddetto art. 34, comma 2, Testo unico, e in linea già con il criterio di cui all’art. 25, comma 1, nonché in virtù della stessa ratio generale di adeguatezza e coerenza funzionale fra le pregresse esperienze maturate e i connotati dell’incarico da ricoprire - è possibile dare un rilievo preferenziale alla detta esperienza ordinamentale agli specifici fini del conferimento delle funzioni direttive «apicali» di legittimità, è cioè di Primo Presidente della Corte di cassazione ... La partecipazione quale componente del Csm (oltreché Presidente del Consiglio Giudiziario) rimane dunque ricompresa,

nella specie, fra gli indicatori generali, ai sensi dell'art. 11, comma 1, Testo unico, col diverso valore che essi assumono.”.

La sentenza ha escluso la fondatezza, invece, del capo di doglianza con cui l'appellante sosteneva che la ridetta attività ordinamentale potesse essere valutata ai soli fini del conferimento degli uffici direttivi di merito, e non anche per quelli di legittimità.

Anche in questo caso, le *regulae iuris* che si ricavano dallo sviluppo logico-argomentativo della pronuncia, sono sufficientemente chiare:

- i) rispetto al conferimento dell'incarico di Presidente Aggiunto della Corte di cassazione, l'attività ordinamentale svolta quale componente del CSM e quale Presidente del Consiglio Giudiziario non è valutabile ai fini del riconoscimento del giudizio di preferenza di cui all'art. 34, comma 2, T.U. Dirigenza;
- ii) la ridetta attività è valutabile, invece, ai sensi dell'indicatore generale di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo testo unico.

15. Le regole conformative appena illustrate torneranno utili quando si affronterà la questione sub c), mentre occorre ora concentrarsi sulla questione sub b), essendo logicamente prioritario stabilire quale sia stato il comportamento in effetti serbato dall'Amministrazione in sede di spontaneo riesercizio del potere.

Ciò implica lo scrutinio del contenuto della nuova delibera assunta dal CSM.

La delibera si apre con l'illustrazione sintetica del percorso professionale del ricorrente e del controinteressato, secondo l'ordine di anzianità nel ruolo, ai sensi della circolare del CSM denominata P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria:

“2.1) dott. Angelo SPIRITO Nominato con D.M. 30.12.1977, è stato dal 20.02.1979 pretore alla

Pretura di Venosa; dal 23.05.1983 giudice al Tribunale di Napoli; dal 19.3.1992 magistrato di

tribunale destinato all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione; dall'11.12.1996 magistrato di appello destinato alla Corte di Cassazione; dal 2.10.2002 consigliere della Corte di Cassazione; è dal 23.6.16 Presidente di Sezione della Corte di Cassazione;

2.2) *dott.ssa Margherita CASSANO Nominata con D.M. 13.5.1980, la dott.ssa Cassano dal 28.9.1981 è stata Sostituto Procuratore presso la Procura di Firenze; dal 31.7.1998 è stata fuori ruolo quale componente del C.S.M., dal 16.1.2003 è stata magistrato di appello destinato alla Corte di Cassazione; dal 12.7.2006 è stata consigliere presso la Corte di Cassazione; dal 26.1.2016 è Presidente della Corte d'Appello di Firenze'.*

Illustra poi i principi generali della materia, come recati dal ridetto Testo Unico: in particolare, espone i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali ed i parametri del merito e delle attitudini e, tra questi ultimi, gli indicatori generali e specifici.

Passa, dunque, a descrivere nel dettaglio, separatamente per ciascuno dei candidati, il percorso professionale e di carriera.

Infine, previa comparazione fra i candidati, conferma i giudizi di equivalenza secondo gli indicatori specifici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 21, T.U., e il giudizio di prevalenza della controinteressata secondo l'indicatore specifico di cui alla lettera d) del medesimo articolo 21, mentre esprime un giudizio di prevalenza della controinteressata nell'indicatore specifico di cui alla lettera c) del ridetto testo unico, innovando sul punto il precedente giudizio di cui alla delibera annullata, che si era attestata, invece, su un giudizio di equivalenza fra i candidati.

Scendendo più nel dettaglio:

15.1. con riguardo all'indicatore specifico di cui alla lettera a) *“l'adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi?”*), la delibera circostanzia i fatti rilevanti e le esperienze maturate dalla controinteressata: *“Al riguardo, deve rilevarsi come la dott.ssa Cassano abbia esercitato, per*

tredici anni, le funzioni di legittimità, dapprima quale Magistrato d'appello applicato, poi quale consigliere della Corte di Cassazione.

Presso l'ufficio del Massimario e del Ruolo la dott.ssa Cassano ha, dal 16 gennaio 2003 al maggio 2004 compreso, svolto funzioni contemporaneamente nel settore penale e in quello civile, attese le improrogabili necessità dell'Ufficio, complessivamente considerate.

Nel settore penale del Massimario ha svolto le seguenti attività: 1) attività di spoglio di tutte le sentenze pronunziate dalla Prima Sezione penale; tale attività è stata svolta dapprima insieme con altri due colleghi e poi, a partire dall'aprile 2005, con un solo altro collega, attese le sopravvenute scoperture dell'organico; tale attività ha comportato la lettura e lo studio dell'intera produzione giurisprudenziale della Prima Sezione penale ai fini della segnalazione per la massimazione, nonché della predisposizione di abstract, destinati alla diffusione informatica mediante il Servizio Novità, operativo dal novembre 2004; 2) attività di massimazione delle sentenze pronunziate dalle singole Sezioni e dalle Sezioni Unite sia per quanto concerne le problematiche sostanziali che per quanto attiene a quelle di natura processuale, secondo le previsioni tabellari; 3) attività di redazione delle segnalazioni di orientamento e di contrasto di giurisprudenza; 4) attività di redazione delle relazioni per le Sezioni Unite penali in tema di immigrazione, rapporti giurisdizionali con Autorità straniere con specifico riferimento all'istituto dell'estradiizione, impugnazioni con specifico riguardo al divieto di reformatio in peius; 5) attività di segnalazione per il Servizio Novità; 6) attività di redazione di studi monografici in tema di terrorismo, regime penitenziario differenziato (art. 41-bis ord.penit.), immigrazione, rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, giudizio in contumacia e restituzione nel termine.

Nel settore civile del Massimario ha svolto attività di classificazione dei processi assegnati alla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione. Tale attività ha comportato lo studio: 1) dal 3 marzo 2003, di novanta ricorsi a settimana; 2) dall'aprile 2003, di centodieci ricorsi a settimana; 3) dal 20 ottobre 2003 di centoventi ricorsi a settimana.

La trattazione di tutti i ricorsi è sempre avvenuta nel rispetto di quattordici giorni, termine assegnato dal Direttore dell'Ufficio.

Dagli inizi del 2005 è stata altresì incaricata dal Direttore del Massimario e del Ruolo di seguire, insieme con altri due colleghi del settore penale, la produzione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai fini della pronta segnalazione e della diffusione informatica delle decisioni di maggiore rilievo tramite il Servizio Novità; tale attività ha comportato la lettura e lo studio delle sentenze in lingua straniera (inglese e francese), in quanto solo per le cause in cui è parte lo Stato italiano è prevista la traduzione ufficiale in lingua italiana.

Ha collaborato all'avvio del nuovo servizio denominato "Servizio Novità", sito informatico collocato in Italgireweb, destinato alla diffusione immediata, mediante una sintesi della motivazione delle sentenze redatta con linguaggio comprensibile anche a un'utenza non professionale, delle decisioni di legittimità più significative o per l'assenza di precedenti o per il mutamento di orientamento esegetico o, infine, per la rilevanza delle questioni trattate.

Dal 12 luglio 2006, nominata consigliere di Cassazione, ha proseguito la sua attività presso la Prima Sezione Penale fino al 25 gennaio 2016.

In tale Sezione si è occupata della redazione di provvedimenti in tema di reati associativi (associazione per delinquere di stampo mafioso e assimilate, associazioni per delinquere finalizzate a traffici di sostanze stupefacenti, associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico), delitti contro la vita e l'incolumità individuale, delitti contro l'incolumità pubblica, contro la personalità dello Stato, delitti di comune pericolo mediante violenza e frode, violazioni in materia di armi, reati militari, misure di prevenzione personali e patrimoniali, reati in materia di immigrazione, violazioni al testo unico di pubblica sicurezza, reati fallimentari e societari, delitti contro l'onore, esecuzione, ordinamento penitenziario, conflitti di competenza, rapporti giurisdizionali con Autorità straniere.

In numerose sentenze ha affrontato questioni giuridiche di particolare complessità per la novità dei temi trattati, per la vastità e l'articolazione del disegno criminoso perseguito dalle associazioni mafiose e per il numero delle persone coinvolte, per la risonanza mediatica.

Da tali sentenze sono state ricavate 653 massime, come risulta dal prospetto informatico del servizio curato dal C.E.D. della Corte di Cassazione, contenente anche l'indicazione delle sentenze

pubblicate e/ o annotate sulle riviste Foro Italiano, Cassazione Penale, Guida al diritto, Archivio della nuova procedura penale, Diritto penale e processo.

Tutte le sentenze sono state depositate nei termini, nonostante la loro complessità e nonostante abbia usufruito solo parzialmente degli esoneri che le spettavano quale magistrato addetto all'esame preliminare dei ricorsi e vicedirettore del C.E.D.

Riferisce, inoltre, che la controinteressata ha messo a frutto le proprie competenze informatiche, sia al fine di “conseguire il virtuoso obiettivo della definizione tempestiva di un cospicuo numero di procedimenti ... controllando la scadenza dei termini previsti per il deposito dei provvedimenti e organizzando un archivio delle decisioni adottate”, sia collaborando “alla creazione di un sistema di dialogo telematico fra tutti i componenti della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, per favorire l'immediata conoscenza dei dispositivi delle decisioni emesse – soprattutto se concernenti questioni nuove o questioni rimesse alle Sezioni Unite – e per scongiurare contrasti inconsapevoli di giurisprudenza.

Questo canale di comunicazione informatica assolve, peraltro, alla funzione di rendere edotti tutti i componenti della Sezione della qualità e natura delle sopravvenienze, di nuove questioni interpretative prospettate dai ricorrenti con i motivi di ricorso per cassazione, sì da favorire il preventivo studio delle stesse e l'organizzazione di assemblee sezionali o dell'Ufficio per dare una risposta meditata e tempestiva e vagliare la sussistenza dei presupposti per la tempestiva rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.p.”.

La delibera si sofferma poi sui profili organizzativi dell'esercizio della funzione di legittimità, sottolineando che “Nello svolgimento dell'attività di esame preliminare dei ricorsi ha mantenuto un costante raccordo con il Presidente titolare della Prima Sezione Penale, con i Presidenti non titolari, con i Consiglieri della medesima Sezione, nonché con il Presidente della Settima Sezione Penale, con il Segretario generale della Corte di Cassazione e con il coordinatore delle Sezioni Unite Penali. Tale raccordo è stato finalizzato a contribuire alla formazione razionale dei ruoli, concentrare la trattazione delle questioni analoghe, rafforzare la funzione nomofilattica, consentire l'individuazione delle questioni ripetitive oggetto di orientamenti consolidati e, quindi,

suscettibili di contraddittorio cartolare dinanzi alla Settima Sezione Penale, segnalare contrasti di giurisprudenza e selezionare le questioni nuove di particolare rilievo meritevoli di un particolare approfondimento o dell'intervento immediato delle Sezioni Unite”.

15.2. In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 21, lettera b), T.U. Dirigenza (*"la partecipazione alle Sezioni Unite"*), la delibera precisa anche in questo caso gli elementi di fatto rilevanti (la controinteressata *"è stata componente delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione dal giugno 2010; in tale qualità ha curato la redazione di complesse sentenze in tema di recidiva, reato continuato, rapporti tra associazione mafiosa e delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali, giudizio immediato, rito abbreviato, patteggiamento, difesa tecnica dell'imputato.*

Nel corso della sua lunga e significativa esperienza giudiziaria quale componente delle Sezioni Unite penali, la dott.ssa Cassano ha elaborato e redatto sentenze di assoluta eccellenza, anche assai rilevanti per l'opera nomofilattica della Corte.”), ed illustra sinteticamente le pronunce di cui la controinteressata è stata estensore, maggiormente significative in termini di qualità e impatto sulla successiva giurisprudenza, di legittimità e di merito.

15.3. Con riguardo all'indicatore specifico di cui all'art. 21, lettera c), T.U. Dirigenza (*"l'esperienza maturata all'ufficio spoglio"*), la delibera sottolinea che *"nell'attività di esame preliminare dei ricorsi rientranti nella competenza della Prima Sezione Penale svolta dal febbraio 2007, la dott.ssa Cassano ha assicurato il servizio in media per due giorni alla settimana, occupandosi di valutare la fondatezza o meno dei singoli ricorsi, facendo la cernita fra quelli destinati alla trattazione dinanzi alla Settima Sezione Penale e quelli da trattenere in Sezione, calcolando per ciascun procedimento i termini di prescrizione e i termini massimi di custodia cautelare, attribuendo ad ogni fascicolo il valore ponderale, segnalando al Presidente della Sezione le questioni nuove o quelle oggetto di contrasto giurisprudenziale.*

La valutazione attenta delle singole questioni oggetto dei ricorsi ha consentito di individuare tempestivamente e di sottoporre immediatamente al giudizio delle Sezioni Unite (art. 610 c.p.p.) le questioni riguardanti le ricadute della sentenza della C.E.D.U. nel caso Scoppola c. Italia sui

processi definiti con condanna all'ergastolo in cui era stata avanzata richiesta di giudizio abbreviato, i nuovi confini tra dolo eventuale e colpa cosciente (caso Thyssen), la compatibilità di taluni profili della nuova disciplina dei reati in materia di immigrazione (artt. 6, 10, 13, commi 13, 14, comma 5-ter, D.l.vo n. 286/98 e successive modifiche) con le fonti sovranazionali, l'incidenza delle declaratorie di parziale incostituzionalità della L. n. 251/05, nonché di taluni aspetti dei reati in materia di stupefacenti sui reati oggetto di processi in corso o già definiti con sentenza irrevocabile. Ha permesso, inoltre, di individuare prontamente tutte le complesse e nuove problematiche interpretative poste dalla previsione di rimedi risarcitori conseguenti a comprovate condizioni detentive disumane e degradanti.

15.4. In riferimento all'indicatore specifico di cui all'art. 21, lettera d), T.U. Dirigenza (*"le esperienze e le competenze organizzative maturate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, anche con riferimento alla presidenza di collegi"*), la delibera espone anche in questo caso, in modo dettagliato, le specifiche esperienze organizzative maturate dalla controinteressata, sia nelle funzioni di legittimità, sia in quelle di merito: *"Nel caso di specie, con riferimento all'attività svolta nelle funzioni di legittimità, e segnatamente la presidenza dei collegi, deve rilevarsi che la dott.ssa Cassano, dal 2014 al 25 gennaio 2016, ha presieduto presso la Settima Sezione Penale i collegi deputati alla trattazione dei ricorsi rientranti nella competenza tabellare della Prima Sezione Penale. Negli anni 2012 e 2014 ha presieduto taluni collegi della Sezione Feriele.*

Ancora, sempre presso la Corte di cassazione, la dott.ssa Cassano è stata componente del gruppo di lavoro denominato "scrivania virtuale", istituito presso la Corte e finalizzato ad offrire ai magistrati della Corte il necessario supporto per semplificare lo svolgimento delle attività ripetitive più gravose, per migliorare l'accesso alle banche dati, per ridurre i tempi per la ricerca e la selezione del precedente e per la loro utilizzazione nel corpo della motivazione, per disporre di modalità di redazione dei testi idonee a consentire il pieno sfruttamento delle attuali potenzialità tecniche, riducendo al minimo i tempi necessari, nonché per utilizzare sistemi alternativi alla digitazione del testo.

Ancora, la dott.ssa Cassano, come detto, si è distinta per il ruolo di Vicedirettore del C.E.D. Trattasi di una struttura di assoluta importanza per lo svolgimento della funzione nomofilattica della Corte.

Il Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.) costituisce, infatti, nell'ambito della Corte di cassazione, una struttura autonoma, i cui compiti consistono: a) nel fornire a tutti i magistrati italiani (ed in particolare a quelli della Corte di cassazione), ai magistrati europei che ne facciano richiesta ed al pubblico degli abbonati (avvocati, istituzioni pubbliche e private, quali Ministeri, Università, etc.) servizi informatici aventi ad oggetto la realizzazione, la gestione e la messa a disposizione per la consultazione degli archivi di giurisprudenza e di legislazione (c.d. informatica giuridica); b) nel fornire alle strutture amministrative e ai magistrati della Corte servizi informatici destinati concernenti la gestione informatica dei processi (sia civili che penali) dal momento del deposito del ricorso al momento della pubblicazione della sentenza e della restituzione degli atti al giudice a quo (c.d. informatica giudiziaria).

Tramite il C.E.D., dunque, la Corte di cassazione realizza e aggiorna costantemente la più importante e completa banca dati nazionale della giurisprudenza di legittimità, attuando in maniera significativa la funzione nomofilattica della Corte.

Con riferimento, invece, all'attività svolta nelle funzioni di merito, deve rilevarsi che dal 26 gennaio 2016 la dott.ssa Cassano è Presidente della Corte d'Appello di Firenze.

Si tratta di esperienza di assoluta importanza che mette in luce le elevatissime attitudini della candidata, la quale ha diretto la Corte d'Appello di Firenze, ufficio di grandi dimensioni e grandemente complesso, con capacità elevate, adottando moduli organizzativi assolutamente innovativi sia nel settore civile sia in quello penale.

Nello svolgimento delle funzioni direttive, infatti, la dott.ssa Cassano ha svolto molteplici attività sotto il profilo organizzativo e ordinamentale, attività che connotano l'assoluta eccellenza del profilo esaminato in ordine alle elevatissime capacità di direzione e che dunque confermano la particolare pregnanza di tale esperienza ai fini dell'art. 21 T.U., come emerge in modo chiaro, peraltro, anche dal parere attitudinale reso dal Consiglio Giudiziario di Firenze in occasione del

procedimento di conferma della dott.ssa Cassano nelle funzioni direttive.

Occorre, peraltro, premettere che la Corte d'Appello di Firenze è un ufficio di grandi dimensioni, essendo composta da quarantasette consiglieri, di cui sei appartenenti alla Sezione Lavoro, oltre ad otto Presidenti di Sezione, di cui un Presidente della Sezione Lavoro, e al Presidente della Corte. Ancora, deve rilevarsi che la Corte d'Appello di Firenze è giudice di secondo grado di nove Tribunali, ossia quelli dell'intera Regione Toscana, ad eccezione del Tribunale di Massa, oltre al Tribunale di Sorveglianza e al Tribunale per i minorenni. Il distretto conta complessivamente un organico di 340 magistrati. I Tribunali sono quelli di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, sui quali è esercitata la competenza del Consiglio giudiziario di Firenze, presieduto dalla dott.ssa Cassano.

Ne consegue, evidentemente, che l'attività di presidenza si caratterizzi per la particolare complessità organizzativa, sempre affrontata con brillanti risultati dalla dott.ssa Cassano.

La candidata, infatti, ha – nel corso del quadriennio di presidenza – svolto numerose attività e adottato diversi moduli organizzativi innovativi ed efficaci. Fra i moltissimi risultati raggiunti possono essere qui richiamati i seguenti.

A livello generale, occorre segnalare che, in primo luogo, la dott.ssa Cassano si è spesa per ottenere un aumento della dotazione organica della Corte. Nel 2016, infatti, la pianta organica della Corte d'Appello comprendeva il posto di Presidente, otto Presidenti di Sezione e quarantatré consiglieri. Il 22 maggio 2017, nel formulare le osservazioni sull'aumento della pianta organica, la dott.ssa Cassano chiedeva un aumento di 4 unità, sulla base di un'analisi puntuale e comparata dei flussi di lavoro di Corti d'Appello di caratteristiche analoghe a quella di Firenze. Il C.S.M. faceva propria la richiesta e il Ministero della Giustizia, con D.M. 2 agosto 2017, disponeva l'aumento di organico come richiesto.

In secondo luogo, degno di nota è il fatto che – nonostante le molteplici incombenze su di lei gravanti in qualità di Dirigente – la dott.ssa Cassano, a livello giudiziario, ha seguito personalmente il settore degli incidenti di esecuzione, delle procedure di riparazione per ingiusta detenzione, di restituzione nel termine, di rescissione del giudicato e ha provveduto quotidianamente

all'attività di assegnazione tabellare alle varie Sezioni. Inoltre, nei periodi di congedo straordinario per malattia di alcuni consiglieri, ha presieduto le udienze penali (cinque presso la Prima e la Seconda Sezione penale) e ha preso in carico i fascicoli originariamente assegnati al consigliere impedito, provvedendo, dopo la decisione dei processi, alla redazione della motivazione. Ha, infine, presieduto stabilmente il collegio ricusazioni e in tale veste concorre alla decisione delle diverse procedure e provvede al controllo delle motivazioni dei provvedimenti.

Ancora, sovrintende al settore elettorale, presiedendo con cadenza mensile il Collegio regionale di garanzia per il controllo delle spese sostenute dai candidati alle competizioni elettorali politiche a amministrative; presiede stabilmente con cadenza mensile la Conferenza Permanente dei servizi per la gestione del palazzo di giustizia di Firenze e presiede stabilmente con cadenza quindicinale il Consiglio giudiziario.

A livello organizzativo – premesso che la Corte d'Appello di Firenze è articolata internamente in due Sezioni civili, una Sezione Lavoro, tre Sezioni penali, due Sezioni di Corte d'Assise d'Appello, una Sezione minorenni, una Sezione agraria, una Sezione specializzata in materia d'impresa, un Tribunale regionale delle acque pubbliche – la dott.ssa Cassano ha elaborato, per il triennio 2017/2019, un articolato progetto tabellare di organizzazione della Corte, che contempla una premessa di carattere generale, dieci parti e si compone di 132 paragrafi, contenenti la specifica regolamentazione di tutti gli aspetti previsti dalla vigente disciplina primaria e secondaria. Il progetto ha ricevuto il parere favorevole del Consiglio Giudiziario ed è stato approvato dal C.S.M. con delibera del settembre 2018.

La dott.ssa Cassano, poi, ha predisposto le proposte di modifica tabellare, ha puntualmente redatto il Documento di organizzazione dell'ufficio allegato al provvedimento di organizzazione tabellare per il triennio citato, ha redatto annualmente le prescritte relazioni ex art. 4, D.l.vo 25 luglio 2006 n. 240, ha redatto tutti i rapporti di sua competenza, ha promosso presso i vari Tribunali del distretto assemblee aperte alla partecipazione di magistrati, avvocati, personale amministrativo per affrontare tutte le questioni correlate al funzionamento dei suddetti uffici. Ha stabilito, nel provvedimento di organizzazione della Corte per il triennio 2017-2019 e nei programmi di gestione

ex art. 37, D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito in L. 15.7.2011, n. 111., precise regole per lo svolgimento dell'esame preliminare delle impugnazioni civili e penali.

Nello specifico, per mezzo del progetto tabellare, il dirigente ha provveduto alla riorganizzazione del settore civile, prevedendo, per ciascuna Sezione, due distinti collegi, attribuendo a ciascuno materie omogenee e predeterminate, per valorizzare il ruolo dei Presidenti di Sezione (in numero di due per ogni Sezione), affinare le competenze specialistiche dei giudici, garantire professionalità sempre più qualificate, rendere più efficace e celere la risposta giudiziaria e, al contempo, favorire la prevedibilità e stabilità degli orientamenti giurisprudenziali. La specializzazione dei collegi di ciascuna Sezione è divenuta operativa, a partire dall'anno 2018, solo per le cause di nuova iscrizione per consentire un graduale passaggio al nuovo modello e una congrua programmazione, nonché per favorire l'adozione di ogni opportuna misura organizzativa.

Ancora, sempre in riferimento al settore civile, la dott.ssa Cassano, di concerto con i Presidenti e i consiglieri addetti a tale settore, con i componenti di un tavolo tecnico paritetico appositamente costituito per studiare un'ulteriore razionalizzazione organizzativa dello stesso, nonché con il personale amministrativo, ha elaborato un ulteriore progetto di riorganizzazione del settore civile che tiene conto anche delle analisi condotte dal c.d. cruscotto di controllo. Il progetto, sottoposto alla preventiva interlocuzione con l'Ordine distrettuale degli Avvocati, è operativo a partire dal 1° gennaio 2020.

Esso prevede una ricollocazione immediata di tutti i fascicoli pendenti secondo criteri di specializzazione, con accorpamento delle Sezioni specializzate pertinenti (Imprese, Minorenni, Agraria, Tribunale regionale delle acque pubbliche). Poiché l'attuale organico non consente la costituzione di quattro Sezioni autonome di uguale consistenza, è stata prevista l'istituzione di tre di esse, con la precisazione che l'istituenda Terza Sezione civile comprenderà al suo interno due distinti collegi specializzati autonomi, competenti, rispettivamente, per la materia dei diritti reali (e relativi contratti costitutivi o a essi riconducibili) e per la responsabilità extracontrattuale (oltre alla responsabilità professionale e al contratto d'opera).

Peraltro, ai fini della distribuzione proporzionale del carico di lavoro tra tutti i magistrati addetti al settore civile – nella prospettiva della redistribuzione degli affari – il parametro quantitativo delle pendenze è stato integrato dalla valutazione del grado di complessità in base a coefficienti ponderali. Dal 1° aprile 2020 è pienamente operativo il nuovo progetto che ha coinvolto anche le cancellerie civili nell'attività di riorganizzazione del lavoro e dei servizi.

Ancora, nel settore civile ha provveduto a promuovere l'esame preliminare delle impugnazioni, svolto dalle due Sezioni secondo modelli omogenei, al fine di avere contezza in tempo reale della qualità del lavoro, di individuare gravami afferenti al medesimo provvedimento decisorio di primo grado, di individuare cause suscettibili di decisione immediata o con motivazione contestuale o con ordinanza di inammissibilità, di selezionare i procedimenti civili destinati alla trattazione prioritaria per espressa previsione normativa o in attuazione delle previsioni tabellari, di organizzare in maniera razionale i ruoli, di adottare le decisioni in tempi ragionevoli.

Ha costituito, inoltre, un gruppo di lavoro sulla mediazione in appello al fine di stimolare specifici approfondimenti scientifici dell'istituto, di verificare l'effettivo spazio applicativo officioso, anche nel giudizio d'appello, dell'istituto della mediazione, il quale, in primo grado, ove esercitato con professionalità e strumenti culturali adeguati, ha una significativa incisività ai fini della positiva e celere definizione della causa. All'esito di tali approfondimenti ha promosso riunioni fra tutti i consiglieri addetti al settore civile per verificare la sussistenza dei presupposti per mutuare nel giudizio d'appello la positiva esperienza di dialogo possibile, in primo grado, con le parti al fine di ricercare, insieme a loro e ancora una volta, una via di uscita più duttile e sollecita alle loro problematiche. All'esito di un puntuale esame della disciplina si è giunti alla individuazione di linee guida per la redazione dei provvedimenti con i quali viene disposta la mediazione.

Quanto al settore penale, nell'esercizio delle funzioni di Presidente della Corte, la dott.ssa Cassano sta svolgendo, a partire dal 1° giugno 2016, l'attività di esame preliminare di tutte le impugnazioni pervenute nel settore penale e rientranti nella competenza delle Sezioni penali o della Corte d'Assise d'Appello, quale strumento per assicurare la verifica tempestiva della rispondenza dell'impugnazione al paradigma normativo, garantire l'esatta e tempestiva applicazione dei criteri

tabellari di ripartizione degli affari tra le diverse Sezioni della Corte, nonché per conseguire i seguenti ulteriori obiettivi:

-analisi del grado di complessità delle questioni giuridiche poste dalla sentenza di primo grado e delle doglianze prospettate dalla parte che ha proposto impugnazione;

-attribuzione conseguente di un coefficiente ponderale di complessità, a sua volta funzionale alla razionale formazione dei ruoli, all'equa distribuzione degli affari ai singoli magistrati, al rispetto di carichi esigibili di lavoro che consentano di coniugare il dato quantitativo con quello qualitativo;

-calcolo dei termini di prescrizione del reato sì da permettere una cernita ragionata dei processi che possono essere utilmente celebrati nel rispetto dei termini di legge e quelli, invece, in cui la prescrizione è già maturata o è prossima a compiersi;

-sollecito computo della data di scadenza dei termini di fase della custodia cautelare in modo da dare la precedenza nella fissazione a quei processi in cui lo stato di privazione della libertà personale dell'imputato attuale o pregresso impone, ai sensi rispettivamente delle lett. c) e d) dell'art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen., una trattazione prioritaria;

-individuazione rapida dei processi concernenti reati di particolare allarme sociale che, ai sensi delle lett. a), a-bis), b) dell'art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen. devono essere trattati in via prioritaria e possono ragionevolmente richiedere plurime udienze;

-programmazione dei ruoli e delle udienze finalizzata a distribuire in maniera ordinata nel tempo la celebrazione dei processi indicati al punto che precede in modo da evitare la contemporanea assegnazione allo stesso giudice di processi che richiedono un particolare impegno e di predisporre calendari che consentano al medesimo magistrato di conciliare gli impegni derivanti dalla redazione di una sentenza particolarmente impegnativa con quelli correlati alla trattazione degli ulteriori processi;

-selezione dei processi e delle questioni seriali che possono essere oggetto di udienze monotematiche;

- individuazione di problematiche giuridiche nuove conseguenti a modifiche normative o a

decisioni degli organi di giustizia sovranazionali che richiedono uno studio preventivo approfondito e l'organizzazione di riunioni sezionali per discuterle a livello teorico;

- cernita dei motivi d'impugnazione riguardanti i soli profili attinenti al trattamento sanzionatorio che, in quanto riguardanti un perimetro cognitivo circoscritto, consentono la fissazione di un maggior numero di processi incentrati esclusivamente su questo profilo;*
- sollecita fissazione dei processi nel cui ambito la Corte di Cassazione abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con conseguente preclusione delle questioni attinenti alla responsabilità dell'imputato;*
- individuazione dei processi che, per il loro rilievo o la loro risonanza, impongono particolari misure organizzative da parte del Capo dell'Ufficio giudiziario di concerto con il Presidente della Sezione incaricata tabellarmente della trattazione del processo;*
- adozione delle opportune segnalazioni anche di tipo informatico per rendere avvisati i giudici e il personale di cancelleria che il processo contiene, in base alla normativa vigente, dati sensibili che devono essere oscurati in caso di diffusione della sentenza.*

Nella medesima ottica e sempre di concerto con i Presidenti di Sezione la dott.ssa Cassano ha provveduto alla schedatura dei fascicoli penali pendenti presso ogni Sezione, non ancora esaminati dai Presidenti e per questo non fissati, annotando sulla copertina di ciascuno di essi (copertina redatta manualmente e in maniera sommaria sino agli inizi del 2016) il titolo del reato, l'epoca di consumazione dello stesso, la data di prescrizione, gli eventuali periodi di sospensione della prescrizione. Tale attività è strumentale alla ricognizione della qualità e quantità del lavoro gravante su ciascuna Sezione penale, alla selezione dei fascicoli ancor utilmente suscettibili di trattazione, alla individuazione di quelli da trattare in via prioritaria e da fissare prontamente, nonché all'accorpamento di quelli suscettibili di definizione de plano previa acquisizione del parere del Procuratore Generale.

Dal punto di vista giuridico e propriamente giurisdizionale, nell'esercizio delle funzioni presidenziali, nel settore civile, la dott.ssa Cassano ha approfondito le problematiche poste dal rito

civile riformato nel 2012 con particolare riferimento all'interpretazione del novellato art. 342 c.p.c., alla individuazione dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., per la pronuncia della sentenza contestuale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché le questioni relative all'applicabilità della mediazione in appello.

Quanto al settore penale, in particolare: ha esaminato tutte le problematiche poste dalla riforma del processo penale; partecipa ad un tavolo tecnico promosso dalla Regione Toscana per l'esame di tutte le questioni teorico-pratiche poste dalla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari con particolare riferimento allo status libertatis delle persone ritenute parzialmente o totalmente incapaci di intendere o di volere e portatrici di specifica pericolosità, contribuendo, al riguardo, a redigere un apposito Protocollo; ha analizzato i profili esegetici posti dal D.lvo. 15 febbraio 2016, n. 37 in tema di attuazione della decisione quadro 2005/214/Gai del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie; ha approfondito le problematiche poste dal D.lvo. 15 dicembre 2015, n.212 di attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; ha approfondito le problematiche poste visto dall'art. 16 del Trattato di Lisbona, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (General Data Protection Regulation) e dal Regolamento del Consiglio d'Europa in data 27 aprile 2016 in tema di trattamento dei dati personali e loro circolazione, provvedendo a redigere un articolato provvedimento contenente le misure di sicurezza per la protezione dei dati.

Nel corso della sua presidenza, la dott.ssa Cassano ha poi provveduto alla costituzione di numerosi gruppi di lavoro (o ne è stata membro).

In particolare, ha costituito, in conformità alle disposizioni impartite dal C.S.M., un gruppo di lavoro composto da magistrati addetti, presso ciascun Tribunale del distretto, al settore civile e penale, gruppo destinato ad affiancare i Referenti per l'Archivio di merito della giurisprudenza e, d'intesa con lo stesso, ha elaborato criteri per la selezione dei provvedimenti e il loro inserimento

nella predetta banca dati.

Ancora, ha promosso sin dal maggio 2016 la costituzione di un gruppo di lavoro sulla motivazione dei provvedimenti civili e penali d'appello con l'intento di individuare un modello di provvedimento decisionale della Corte che riesca a coniugare i criteri di necessaria sinteticità, completezza e chiarezza espositiva, e consenta, da un lato, ai magistrati un lavoro più agile, pur nel rispetto dell'obbligo di completezza ed esaustività della motivazione e consenta agli altri operatori del diritto cui è naturalmente destinato il provvedimento, una parallela identica agilità di lettura del documento, utile per individuare rapidamente e senza equivoci l'effettivo contenuto decisorio e i suoi passaggi motivazionali. Il gruppo di lavoro si è articolato in due sottogruppi che, dopo un'ampia ricognizione delle problematiche, hanno sviluppato bozze di proposta di protocollo sulla redazione delle motivazioni dei provvedimenti della Corte d'Appello da condividere con i Colleghi delle sezioni civili e penali e ciò al fine di ottimizzare le risorse destinate alla scrittura e nel contempo sostenere la qualità e la resistenza dei provvedimenti.

Ancora, ha istituito un tavolo tecnico sull'istituto della messa alla prova, tavolo aperto alla partecipazione di magistrati, avvocati, personale UEPE, Dirigenti dell'INAIL. L'istituto della messa alla prova, che ha finora dato ottimi risultati applicativi, rischia, infatti, di essere vanificato dalle incertezze circa l'obbligo della copertura assicurativa INAIL per ciascuna persona ammessa al lavoro di pubblica utilità.

Ancora, ha istituito un gruppo di lavoro per la corretta tenuta dei fascicoli processuali. Un apposito gruppo di lavoro, costituito nel primo semestre 2016 fra il personale di cancelleria che opera in primo e in secondo grado sia in campo civile che penale negli uffici giudiziari fiorentini ha individuato le principali problematiche poste da una non corretta compilazione dei fogli notizie, dei moduli riguardanti le spese di giustizia e i corpi di reato. All'esito di tale ricognizione il gruppo ha provveduto a redigere un protocollo delle regole da seguire, nelle varie fasi di giudizio, per una corretta tenuta dei fascicoli processuali con riferimento ai suddetti profili e a diffonderne la conoscenza fra tutti gli uffici giudiziari del distretto in vista dell'adozione di prassi uniformi in

grado di incidere positivamente sulla correttezza dei vari adempimenti e sulla completezza delle informazioni offerte dai registri informatici e dai fascicoli processuali.

Infine, è stata designata dal C.S.M. a comporre il gruppo di lavoro per l'approfondimento delle problematiche poste dall'esame preliminare delle impugnazioni civili e penali ed è stata, altresì, designata dal Ministero della giustizia a comporre il gruppo di lavoro per l'approfondimento delle problematiche poste dalle modifiche normative in tema di gestione degli Uffici giudiziari da parte delle Corti d'Appello su delega del Ministero della giustizia.

Numerosi ed importanti sono stati poi i Protocolli sottoscritti dalla Presidente Cassano.

In particolare, ha promosso, nel settore civile, la stipula di tre Protocolli con gli Ordini degli Avvocati del distretto:

1) il protocollo delle udienze civili al fine di assicurare la programmazione del lavoro e di organizzare in maniera efficace il lavoro delle cancellerie, scongiurando inutili attese degli Avvocati;

2) il protocollo sul front office civile per programmare le richieste degli Avvocati e i tempi di evasione delle stesse, evitare accessi personali alle cancellerie, garantire la concentrazione del personale amministrativo nello svolgimento dei vari incumbenti;

3) il protocollo sulla restituzione dei fascicoli di parte per scongiurare l'intasamento degli archivi e un inutile accumulo di incarti processuali presso il Palazzo di giustizia.

Quanto al settore penale, ha stipulato anche in questo caso tre Protocolli con gli Ordini distrettuali degli Avvocati, la Camera Penale di Firenze e il Coordinamento toscano delle Camere penali:

1) il protocollo delle udienze penali allo scopo di consentire l'ordinato svolgimento delle udienze, di contenere i tempi di attesa degli avvocati, di promuovere il rispetto di parametri predeterminati alla cui stregua svolgere la relazione introduttiva nell'ottica di una dialettica processuale improntata alla razionalizzazione dei tempi processuali senza alcuna compressione dei diritti della difesa;

2) il protocollo sul front office penale per programmare le richieste degli avvocati e i tempi di evasione delle stesse, evitare accessi personali alle cancellerie, garantire la concentrazione del

personale amministrativo nello svolgimento dei vari incumbenti;

3) il Protocollo sulla liquidazione dei compensi degli Avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato avente ad oggetto l'individuazione di parametri predeterminati di liquidazione correlati al grado di complessità del processo e difficoltà delle questioni prospettate in vista di una sollecita attività di liquidazione.

Ancora, ha promosso, d'intesa con i magistrati del settore civile della Corte, con gli organismi rappresentativi dell'avvocatura e con l'Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Giurisprudenza, uno studio sul tema della media-conciliazione, sfociato nella sottoscrizione di un Protocollo.

Ha promosso, poi, d'intesa con i magistrati della Corte, con gli altri magistrati del distretto, con la Procura Generale, con la struttura territoriale di formazione della Scuola della Magistratura della Corte, con l'Università degli Studi di Bologna, un gruppo di lavoro sul tema della motivazione dei provvedimenti giudiziari e sulle tecniche di redazione dei capi d'imputazione sfociato nella elaborazione di Linee guida condivise dall'intera magistratura toscana. Tali linee guida sono state corredate da prototipi di dispositivo.

Ancora, ha elaborato, d'intesa con i magistrati della Corte, con l'avvocatura e con diversi altri soggetti istituzionali, un Protocollo sulla corretta gestione delle udienze civili; un Protocollo sulla liquidazione dei compensi in favore dei difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato; un Protocollo sulla corretta gestione delle udienze penali; un innovativo Protocollo contenente regole condivise per l'accesso al Palazzo di giustizia di giornalisti e telecineoperatori.

Ancora, ha elaborato, d'intesa con i componenti del Consiglio Giudiziario, un innovativo Regolamento che affronta il complesso e controverso problema giuridico del c.d. "diritto di tribuna" degli avvocati rispetto alla trattazione delle pratiche rientranti nella competenza del Consiglio Giudiziario in composizione ristretta.

Infine, allo scopo di ovviare alle croniche e sempre più drammatiche scoperture degli organici amministrativi ha promosso la conclusione di Protocolli con le Associazioni degli appartenenti alle

Forze ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale), che consentano forme di apporto volontario e gratuito all'operatività della Corte in settori coerenti con le loro pregresse esperienze professionali. I volontari sono stati inseriti nelle cancellerie per coadiuvare il personale amministrativo nella gestione informatica dei dati e dei fascicoli.

Di grandissima importanza è stata, ancora, l'attività informatica svolta dalla dott.ssa Cassano presso la Corte di Appello.

Ha promosso, in particolare, d'intesa con la D.G.S.I.A. e la Regione Toscana, un Protocollo per la

comunicazione informatica tra uffici giudiziari di primo e di secondo grado e la Corte di Cassazione delle sentenze civili quale fattore di stabilizzazione e prevedibilità degli orientamenti

giurisprudenziali e riduzione del carico di lavoro in appello. Il Protocollo muove dall'esigenza di creare un sistema di comunicazione informatica tra gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado e la Corte di Cassazione per consentire al giudice del grado inferiore, assegnatario della singola causa, di essere informato automaticamente, al termine della successiva fase processuale, dell'esito del processo in modo da avere piena contezza dell'esito ulteriore del proprio impegno professionale, consapevolezza di eventuali orientamenti giurisprudenziali difformi maturati sulle questioni trattate, conoscenza di vizi attinenti a violazioni di legge e/o a patologie della motivazione riscontrate, con riferimento al provvedimento impugnato, nei gradi successivi di giudizio.

Infine, relevantissima è stata anche l'attività formativa svolta dalla dott.ssa Cassano.

In particolare, ha riorganizzato i tirocini formativi in modo da conferire loro maggiore organicità, sì da elaborare un quadro di riferimento generale secondo regole e scansioni procedurali condivise, da orientare in modo consapevole le scelte dei giovani laureati, da assicurare la loro presenza anche presso la Corte d'Appello, disciplinare tempi e tipologia delle attività riservate ai predetti giovani, modalità di assegnazione ai magistrati, criteri di valutazione degli esiti dei tirocini stessi.

Così riassunta, nelle sue linee essenziali e più significative, l'attività di presidenza della controinteressata, la delibera ha qualificato come determinante il contributo dato all'efficienza dell'attività della Corte di Appello di Firenze.

In particolare, “Con riferimento all’attività giurisdizionale, un oggettivo e sicuro indice di capacità di organizzazione e programmazione delle attività della Corte si rinviene nel raggiungimento degli obiettivi di rendimento fissati nei programmi di gestione ex art. 37 D.L. 67.2011 n. 98, convertito in

L. n. 111/11, puntualmente predisposti sia per il settore civile sia per il settore penale, pur se non previsti per quest’ultimo ambito.

Siffatti programmi hanno sempre ricevuto il parere favorevole del Consiglio Giudiziario e sono stati approvati dal C.S.M. con delibere del 13 gennaio 2017, del 21 dicembre 2017, del 20 dicembre 2018, del 19 gennaio 2019.

Con riferimento al settore civile, merita di essere rilevato che l’indice di ricambio delle due Sezioni civili nel corso del quadriennio ha fatto registrare un costante aumento, così come l’indice di smaltimento. I provvedimenti depositati annualmente dai magistrati addetti al settore civile (esclusi i giudici ausiliari), inoltre, hanno fatto registrare un costante aumento, nonostante il grave sottodimensionamento dell’organico e le costanti vacanze dei posti.

Quanto al settore penale il quadro che emerge dalle rilevazioni statistiche è altrettanto positivo, caratterizzandosi per il costante aumento dell’indice di ricambio e dell’indice di smaltimento.”.

A questo proposito, la delibera non manca di sottolineare come in entrambi i settori, civile e penale, il numero dei provvedimenti depositati annualmente dai magistrati sia stato di assoluto rilievo, il che è certamente frutto dell’impegno dei singoli consiglieri, ma anche dell’attività di organizzazione dell’ufficio posta in essere dalla controinteressata.”.

15.5. La delibera completa, poi, il giudizio sulla pregnanza del profilo professionale della controinteressata, menzionando, quale elemento di valutazione positiva ai sensi dell’art. 34, comma 1, T.U. Dirigenza, la possibilità per il candidato di assicurare la permanenza nell’incarico per almeno due anni dalla data della vacanza, decorrente in questo caso dall’11 giugno 2020: sotto questo aspetto, la delibera esprime un giudizio ampiamente positivo, in quanto la controinteressata può garantire la

permanenza nell'esercizio delle funzioni per ben più del biennio richiesto, dovendo essere collocata a riposo nel 2025.

15.6. Infine, la delibera motiva circa la rilevanza delle esperienze ordinamentali della controparte quale componente del CSM e Presidente del Consiglio Giudiziario ai sensi dell'indicatore generale di cui all'art. 11, comma 2, T.U. Dirigenza, che ha un ambito di applicazione esteso a tutti gli incarichi direttivi, e non solo quelli apicali, secondo la ristretta previsione contenuta, invece, nell'art. 34, comma 2, del medesimo T.U.

Più nel dettaglio, la delibera chiarisce le ragioni di siffatta rilevanza, ovverossia che, nell'effettivo svolgimento dell'incarico, il Presidente Aggiunto viene investito di plurime deleghe organizzative da parte del Primo Presidente, le quali implicano l'approfondita conoscenza del sistema ordinamentale di funzionamento degli uffici giudiziari, nonché è il sostituto del Primo Presidente nelle sue fondamentali attribuzioni, tra le quali anche quella di Presidente del Consiglio Direttivo.

15.7. A questo punto, la delibera esamina partitamente il profilo personale, curriculare e professionale del ricorrente, evidenziando come *“Particolarmente elevato risulta il parametro attitudinale, vantando il dott. Spirito il possesso di pregnanti indicatori specifici ex art. 21 T.U.*

In particolare, con riferimento alla permanenza nelle funzioni di legittimità (lettera a), svolge da
23

anni e mezzo, avuto riguardo alla data della vacanza, funzioni di legittimità (dal 1996 per sei
anni

quale magistrato di appello destinato alla Corte di Cassazione - con autorizzazione a svolgere
attività presso le sezioni per due udienze al mese continuando a prestare servizio al Massimario -,
e

quindi dal 2002 quale consigliere, assegnato inizialmente alla prima sezione civile e quindi alla

terza sezione civile, con esperienza anche nella presidenza di collegi della sezione tributaria), dal 2016 anche con funzioni direttive.

In relazione alla partecipazione alle Sezioni Unite (lettera b), è stato per circa otto anni (dal 2008 al 2016) componente delle Sezioni unite civili e, in tale veste, ha fornito un grande apporto alla giurisprudenza di legittimità. Nel corso di questo ampio periodo ha steso ben 172 sentenze per le Sezioni Unite, dalle quali risultano estratte 103 massime. Dal 9 marzo 2018 ne fa di nuovo parte

come Presidente Titolare della Terza Sezione Civile e ha presieduto il collegio delle Sezioni Unite in relazione a 211 provvedimenti.

Con riferimento all'esperienza maturata all'ufficio spoglio (lettera c), nel parere attitudinale si evidenzia che quale Presidente non titolare della terza Sezione civile il dott. Spirito ha coadiuvato il presidente titolare nella formazione dei ruoli d'udienza di detta sezione.

Va poi valutato, in conformità della statuizione del giudice amministrativo, come il dott. Spirito nel

periodo in servizio all'Ufficio del massimario ha svolto un'attività di "cosiddetta fogliettazione (che consisteva nella redazione di una relazione per ognuno dei ricorsi da trattare) per le tre sezioni civili cosiddette generaliste e poi esclusivamente al servizio della Prima sezione civile e alla redazione di relazioni per le Sezioni Unite in ipotesi di contrasto di giurisprudenza, "sostanzialmente accostabile a quella di spoglio".

Con riferimento alle esperienze e competenze organizzative maturate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (lettera d), dal giugno 2016 è Presidente di sezione della Corte di Cassazione e in tale qualità ha fornito stretta collaborazione al Presidente Titolare nell'organizzazione della sezione. Su sua autorizzazione ha gestito il proprio ruolo e ha provveduto all'assegnazione delle cause ai relatori. Con un gruppo di consiglieri ha sperimentato con successo un diverso metodo nella formazione dei ruoli d'udienza, individuando a tal fine o contrasti, incertezze, obsolescenze e inadeguatezze nella precedente giurisprudenza della sezione, provvedendo a fissare nella stessa udienza (preferibilmente pubblica) più cause aventi il medesimo oggetto. Risolta la tematica,

attraverso arresti di grande spessore e chiarezza, ha provveduto a fissare nelle successive udienze tutte le altre cause reperite nei ruoli. Ha ripetutamente presieduto collegi della sezione tributaria. Dal marzo 2018 è Presidente Titolare della Terza sezione civile, e in tale ruolo ha posto in essere una importante attività organizzativa. Ha introdotto una nuova prassi organizzativa nella formazione dei ruoli d'udienza, definita il "metodo progettuale" della Terza sezione civile, caratterizzata dall'individuazione delle questioni che assumono valore nomofilattico (dovuta a controversie interpretative o questioni con impatto sistematico e ricadute quotidiane sulle procedure pendenti). Si tratta del reperimento in sezione delle cause pendenti sulla stessa o sulle stesse questioni, dell'accorpamento di quelle controversie in un'unica udienza, della divulgazione agli operatori del settore di un calendario che faccia menzione dei temi trattati, così che i giudici di merito possano gestire razionalmente il ruolo. Finora le materie sono state: responsabilità civile (con particolare riguardo a quella sanitaria), esecuzioni e locazioni. È in corso di elaborazione il progetto relativo alla materia della Protezione internazionale. Va dato atto che la Terza sezione civile, per espresso riconoscimento del Primo Presidente e come risulta dalle statistiche, ha raggiunto il miglior risultato in termini di produttività e di indice di ricambio rispetto a tutte le altre sezioni civili. Anche quale consigliere della Corte di Cassazione ha sviluppato esperienze organizzative. Ha prestato stretta collaborazione sia ai Primi Presidenti, sia ai Presidenti Aggiunti, sia ai Presidenti Titolari delle sezioni presso le quali ha prestato servizio. È stato parte attiva anche nello studio delle riforme del giudizio di Cassazione che hanno portato alle novelle processuali del 2006, 2009 e 2012. Ha partecipato all'organizzazione dell'ufficio nell'attuazione del nuovo art. 375 c.p.c., all'ideazione delle cosiddette strutture come filtro d'ammissibilità del ricorso, nell'istituzione della Sesta sezione civile della Corte di Cassazione. In particolare, subito dopo l'introduzione dell'art. 375 c.p.c. è stato inserito in un gruppo di lavoro per l'attuazione del nuovo rito camerale, dalla cui esperienza sono nate nelle sezioni civili della Corte gruppi di lavoro per la celebrazione del rito camerale.

Nelle funzioni di merito, all'inizio della carriera è stato pretore mandamentale, con i correlati compiti di direzione.

Vanta significative esperienze nel settore informatico. Se già nell'attività di coordinamento investigativo ha sperimentato nuove tecniche investigative, nell'aprile del 1989, al Tribunale di Napoli, è stato nominato componente della Commissione di studio per l'organizzazione degli uffici del settore penale in previsione dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. In ragione delle sue competenze informatiche, sperimentate nell'attività svolta in relazione a complessi procedimenti, alla Corte d'Appello di Napoli nel dicembre del 1990 è stato nominato componente della Commissione per l'Automazione dei Servizi di Cancelleria. Nel luglio del 1991 è stato nominato dal C.S.M. componente di un gruppo di lavoro "composto da magistrati che da tempo si occupano d'informatica giudiziaria, incaricato di formulare pareri al CSM su problemi di automazione". A corredo della propria attività al Massimario, è stato assegnato anche al CED (allora nell'autonomo centro della Balduina), poiché già anni prima aveva conseguito il titolo di magistrato istruttore per l'informatica. In quell'occasione, in collaborazione con il personale tecnico, ha ideato nuovi sistemi di ricerca (quelli originari erano particolarmente macchinosi e riservati a una ristretta cerchia di utenti) che hanno condotto successivamente all'attuale ITALGIURE WEB.

In relazione all'elemento di cui all'art. 34, comma 1, TU, garantisce due anni di servizio (tenuto conto della data della vacanza) ... Quanto poi agli indicatori generali, innanzitutto plurime sono le esperienze professionali maturate dal dott. Spirito, come già descritte nel parametro del merito, nelle funzioni giudicanti di merito di primo grado e nella legittimità. Peraltro, vanta anche esperienze di coordinamento investigativo.

Infatti, agli inizi degli anni '80, con l'ausilio della Direzione Generale del Ministero della Giustizia, è stata organizzata e sperimentata una rete d'informazione tra i giudici istruttori e procuratori della Repubblica dei maggiori uffici giudiziari. Periodiche riunioni sono state organizzate a Roma.

Insieme al dott. Spirito vi hanno partecipato magistrati allora impegnati in analoghe indagini (o che prima avevano svolto indagini sul terrorismo).

Può far valere una rilevante esperienza nella formazione anche del Supremo Collegio. Infatti, nel

gennaio 2005 è stato nominato referente distrettuale per la formazione decentrata per il 2005/2007

della Corte di Cassazione.

È stato componente della Commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico dei quesiti della prova preliminare del concorso per uditore giudiziario.

Nel 2012 è stato nominato componente della Commissione per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità, ex art. 12 D.lgs. n. 160/06; nell'espletamento di tale incarico ha proceduto all'esame dei titoli ed alla valutazione di aspiranti a due concorsi per il posto di consigliere di Cassazione.

Nel dicembre 1997 il Ministro della Giustizia lo ha nominato componente della "Commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico dei quesiti della prova preliminare del concorso per uditore giudiziario" di cui all'art. 123-quater dell'OG, introdotto dall'art. 4 del D.L.gvo. n. 398 del 1997, nomina reiterata nel dicembre 2000 per un ulteriore triennio.

Dal settembre 2003, su designazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione, è stato componente della Commissione Tributaria Centrale, per poi (all'esito della cessazione della predetta Commissione) essere inserito nei ruoli dei giudici tributari (attualmente è Presidente di sezione della Commissione Tributaria Regionale).

Il 23.6.2016 il Primo Presidente l'ha designato, come Presidente di sezione della Corte, a comporre la Commissione esaminatrice del concorso per cinque posti Consigliere di Stato e il 12.9.16 il Presidente del Consiglio dei Ministri lo ha nominato componente della predetta Commissione; il 31.8.2017 il Primo Presidente lo ha nuovamente designato a comporre la Commissione esaminatrice per tre posti di Consigliere di Stato.".

15.8. All'esito della esposizione, la delibera procede a comparare i profili dei due candidati ed esprime un giudizio sintetico di prevalenza della controinteressata a ricoprire l'incarico di Presidente Aggiunto della Corte di cassazione, ritenendo che la medesima, rispetto al ricorrente:

i) abbia maggiormente approfondito la conoscenza dei meccanismi di funzionamento della Corte di cassazione e della funzione nomofilattica cui la stessa assolve, anche rispetto al sistema delle Corti sovranazionali e delle relative fonti;

ii) abbia raggiunto un maggiore grado di consapevolezza circa l'importanza dei nessi organizzativi che intercorrono (e che devono sempre più intercorrere), all'interno della Corte di cassazione, fra l'attività dei singoli consiglieri e quella dei Presidenti di Sezione - anche non titolari, con riferimento, in particolare, all'attività di spoglio nella singola Sezione - nonché fra le singole Sezioni, e anche rispetto alle strutture informatiche, nonché, all'esterno, nei rapporti fra la Corte di legittimità e le Corti di Appello, ai fini della stabile interlocuzione per la efficace amministrazione del servizio giustizia;

iii) abbia messo a frutto in modo più efficace la capacità di funzionalizzare le attitudini organizzative e le conoscenze informatiche per il progressivo miglioramento, in termini quantitativi e qualitativi, dell'essenziale funzione nomofilattica della Corte, oltre che per ragioni di celerità nella risposta alla domanda di giustizia;

iv) abbia più proficuamente diversificato le esperienze professionali nel corso della carriera, con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni giudicanti, requirenti, di appello e di legittimità, queste ultime tanto nel settore civile, quanto in quello penale.”.

16. A questo punto, la Sezione ritiene di disporre di tutti gli elementi utili, in fatto e in diritto, per esaminare la questione sub c), ovvero sia per stabilire se il comportamento dell'Amministrazione, in sede di riesercizio del potere, sia stato effettivamente conforme alla sentenza di appello, ovvero se ne sia discostato, violando o eludendo le *regulae iuris* e precettive ivi contenute.

17. La Sezione ritiene che la nuova delibera impugnata sia conforme, secondo i principi della cognizione esecutiva, ai contenuti precettivi della sentenza ottemperanda, in quanto l'atto [che pure è pervenuto al medesimo esito decisionale di quello annullato in relazione al giudizio di equivalenza negli indicatori di cui alle lettere a) e b), T.U. Dirigenza e al giudizio di prevalenza nell'indicatore della lettera

d), e che si è invece discostato dal precedente giudizio soltanto relativamente all'indicatore di cui alla lettera c), migliorandolo anzi con un giudizio di prevalenza], ha argomentato il rinnovato giudizio in senso coerente e conseguente rispetto alle indicazioni pronunciate, ancorché in modo implicito, nella decisione, traducendole in atto nell'immutato quadro fattuale e normativo di riferimento.

Le regole precettive e di giudizio enunciate nel giudizio di cognizione tracciano, infatti, la disciplina futura del rapporto che il giudice, nell'annullare l'atto impugnato, si prefigura attraverso lo sviluppo logico-argomentativo della sentenza, frapponendo degli ostacoli, dunque, non rispetto alla riedizione del medesimo (o parzialmente diverso) esito decisionale oggetto di annullamento giurisdizionale, ma rispetto al percorso logico-giuridico che nuovamente vi riconduce.

18. Ciò considerato, il ricorrente critica sia la struttura, sia l'ordito motivazionale della nuova delibera.

In particolare, a suo avviso, il “*manifesto intento elusivo*” dell'operato del CSM sarebbe evincibile già sulla base delle “*modalità con cui la motivazione è stata acconciata ... attraverso un collage o un patchwork delle medesime argomentazioni già precedentemente esposte, vagliate nel giudizio e ritenute del tutto insoddisfacenti.*”

La semplice lettura comparata delle due delibere dimostra che sia la struttura, sia l'ordito motivazionale della seconda, sono esattamente i medesimi della prima. Una cospicua serie di copia/incolla ha consentito di utilizzare e replicare più volte gli stessi argomenti già spesi nel 2020 e (come si vedrà in seguito) di spostarli sotto la luce degli indicatori attitudinali specifici (siccome la sentenza del Consiglio di Stato più volte ne ha affermato lo “speciale rilievo”).

Al centro della compagine di entrambe è posto il profilo della dr.ssa Cassano, i cui titoli, nella delibera del 2022 sono i medesimi già considerati nella delibera del 2020 – ma amplificati e più volte ribaditi, anche con ridondanze e la massima enfaticizzazione delle aggettivazioni.

Invece, quelli a favore del dr. Spirito sono addirittura contratti nelle parti che evidentemente ponevano maggiore imbarazzo al redigente e le pagine dedicate al suo profilo sono ridotte

dalle 8 della delibera 2020 alle 6 della delibera 2022 (si vedrà in seguito che sono stati compiuti tagli di passaggi che evidentemente non giovavano al preordinato fine e sono stati inseriti dati falsi e/o contraddittori).

Nella motivazione della seconda sono aggiunti alcuni elementi di contorno, i quali: o offrono stravaganti ed improbabili interpretazioni della stessa circolare; o si pongono in senso esattamente contrario rispetto a quanto affermato dal Consiglio di Stato; oppure mostrano il palese intento di aggirare le statuizioni della sentenza di annullamento ...”.

La Sezione ritiene che le censure non siano fondate.

Innanzitutto, per ciò che concerne la struttura della nuova delibera, occorre sottolineare come in nessuna parte della sentenza sia stabilita una regola precettiva idonea a vincolare la futura riedizione del potere attraverso una determinata architettura dell'atto, potendo dunque il CSM, come poi in effetti si è verificato, emanare una delibera rinnovata anche sotto l'aspetto strutturale, oltre che su quello valutativo, essendo rimasto pienamente libero il tratto di azione amministrativa che conduce alla scelta di diversamente articolare, e motivare, la rinnovata decisione.

In secondo luogo, per quel che concerne la doglianza relativa alla difettosa valutazione del proprio profilo professionale, che il ricorrente stima essere stato anche considerato in misura minore rispetto alla precedente delibera annullata, va ricordato che il giudizio di ottemperanza non è la prosecuzione del giudizio di cognizione, né una sua estensione additiva per denunciare nuovi, diversi o ulteriori motivi di impugnazione dell'atto, ma piuttosto rappresenta il giudizio che scaturisce dal riconoscimento, in capo alla parte vittoriosa, dell'azione volta ad ottenere l'esecuzione dei *dicta* giurisdizionali, nei limiti dell'accoglimento degli specifici motivi di impugnazione e sulla base delle *regulae iuris* ivi stabilite.

Pertanto, eventuali motivi di doglianza con cui si denunciano profili di possibile illegittimità dell'atto così rieditato, nuovi, ulteriori o diversi rispetto a quelli già

censurati nel giudizio di cognizione, sfuggono al perimetro applicativo del giudizio di esecuzione.

Ad ogni modo, va anche considerato che la sentenza di cognizione ha assorbito i rilievi mossi dall'odierno ricorrente (in quel giudizio, appellante) in ordine alla mancata valorizzazione di tutti i profili della propria esperienza, sicché non sarebbe comunque possibile far derivare, da una pronuncia di mero assorbimento dei motivi, una statuizione positiva suscettibile di essere portata ad esecuzione o di passare in cosa giudicata, atteso che l'esecutività e, di conseguenza, l'esecutorietà, non possono che formarsi in relazione ad una espressa declaratoria di accoglimento del motivo di impugnazione.

19. Sotto diverso e autonomo profilo, il ricorrente prospetta che la nuova struttura in cui si è articolata la delibera sarebbe funzionale, con palese intento elusivo, a simulare una nuova decisione, quando in realtà, invece, la stessa ripeterebbe la medesima decisione annullata, dissimulata attraverso lo spostamento grafico di parti di delibera e la ripetizione, anche ridondante, dei medesimi elementi fattuali già considerati, anche tramite l'utilizzo di diverse espressioni linguistiche, che riprodurrebbero, in realtà, le medesime circostanze di fatto.

La Sezione ritiene che anche questa doglianza non sia fondata.

La sentenza ottemperanda ha caducato la delibera impugnata esclusivamente per vizi motivazionali (cfr. il paragrafo 3.3.6. e i sottoparagrafi 3.3.6.1., 3.3.6.2.), ossia per una tipologia di vizi che afferisce al procedimento logico-argomentativo, e che si riverbera sulla decisione finale, viziandola, nei limiti in cui la carenza, insufficienza, inadeguatezza, genericità o frettolosità dell'esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche, impediscano od ostacolino la comprensione della logica sottesa alle valutazioni e alle scelte compiute dall'organo di autogoverno.

Non è dunque corretta sul piano logico, prima ancora che su quello giuridico, la pretesa del ricorrente di derivare da un giudizio annullatorio, fondato esclusivamente

su vizi motivazionali dell'atto impugnato, impedimenti, limitazioni o restrizioni in capo all'Amministrazione in ordine alla rivalutazione proprio di quegli elementi e fatti giuridici rilevanti, la cui originaria insufficiente considerazione ha dato luogo al vizio motivazionale che ha determinato, a sua volta, la caducazione dell'atto.

Inoltre, se è vero che l'effetto caducatorio ha riguardato la delibera nel suo complesso, è tuttavia corretto precisare che il sindacato giurisdizionale sulla compiutezza, logicità e ragionevolezza della motivazione, si è svolto in ordine a quella parte specifica della delibera che ha illustrato e argomentato le ragioni giuridiche a sostegno dei giudizi espressi sui candidati.

Del resto, la sentenza non sarebbe potuta andare alla ricerca di altri elementi di fatto desumibili da diverse collocazioni nel corpo nella delibera, né avrebbe potuto esprimere considerazioni diverse in ordine ad elementi già valutati, ma tuttavia suscettibili di essere interpretati in maniera diversa.

Occorre considerare, infatti, che un conto sono i fatti giuridici, e un altro conto sono le valutazioni e le considerazioni che da essi, o sulla base di essi, si possono trarre.

La correttezza delle anzidette considerazioni è avvalorata anche dalla piana lettura del testo della sentenza ottemperanda, ove si afferma che *“l'oggettiva consistenza dei dati curricolari nei termini suindicati avrebbe richiesto una (ben diversa e) più adeguata motivazione in ordine alla conclusione di ritenuta equivalenza dei profili dei candidati, conclusione che non risulta invece allo stato esplicabile né ragionevolmente intellegibile alla luce dello scarso passaggio motivazionale speso dal Csm al riguardo.*

Tanto in più in un caso, quale quello in esame, in cui l'importanza del posto a concorso, gli eccellenti profili dei candidati in competizione e la indiscutibile rilevanza dei loro curricula impongono - oltre all'attenta, accurata e completa ricognizione di tutti gli aspetti della rispettiva carriera, anche attraverso la opportuna comparazione - un particolare obbligo di motivazione, puntuale ed analitico, tale da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro”.

Inoltre, che *“l'accoglimento dell'appello implica la rieffusione del potere amministrativo, nel rispetto delle competenze e attribuzioni proprie del Csm, in conformità con le superiori statuizioni?”* e che *“Va infatti ribadito il principio generale, già affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che l'annullamento degli atti non esautora il Consiglio Superiore della Magistratura dall'esercizio delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge, in particolare - nel caso di specie - di conferire gli incarichi direttivi degli uffici giudiziari, comportando invece l'obbligo di riprovedere, tenendo conto degli specifici motivi che hanno determinato l'annullamento, restando pertanto piena (ed esclusiva) la discrezionalità delle valutazioni di merito sulla prevalenza di un candidato rispetto agli altri (cfr. Cons. Stato, n. 4584 del 2020, cit.)”*.

È evidente, dunque, come il giudice della cognizione non abbia mai enunciato una regola precettiva e di giudizio per orientare il futuro riesercizio dell'azione amministrativa nel senso che l'organo di autogoverno avrebbe potuto/dovuto necessariamente prendere in considerazione elementi, fatti e circostanze nuovi e diversi, per l'innanzi non considerati, bensì, all'esatto opposto, abbia spronato il suddetto organo ad esprimersi con una motivazione *“diversa”* (cioè *“adeguata”* e *“ragionevole”*) proprio sulla medesima realtà materiale già valutata (*“l'oggettiva consistenza dei dati curriculari nei termini suindicati”*), con *“l'obbligo di riprovedere, tenendo conto degli specifici motivi che hanno determinato l'annullamento”*.

In quest'ottica prospettica, la sentenza ottemperanda non si è limitata ad esprimere un principio generale dell'azione amministrativa (ovverossia che i provvedimenti amministrativi debbono essere motivati), ma ha anche indirizzato all'organo di autogoverno una indicazione di metodo, e cioè l'auspicio che, nell'illustrare i contenuti materiali, nel valutarli e nel trarre le conseguenti considerazioni, sia sempre osservata la massima precisione, cura, completezza e oculatezza possibile. Proprio per evitare che collocazioni inadeguate di fatti rilevanti, dalle quali potrebbero derivare, come è accaduto nel caso di specie, illustrazioni incomplete e superficiali delle corrette considerazioni che si sarebbe potuto/dovuto trarre fin dall'inizio,

facciano apparire come insussistenti ragioni giuridiche che, invece, sulla base di un giudizio *ex post*, si è poi scoperto sussistere già *ex ante*.

A questo specifico proposito, va anche soggiunto che, correttamente, la sentenza ottemperanda ha arretrato il proprio sindacato fino alla soglia della macroscopica illegittimità dell'atto, senza esautorare il CSM dall'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Costituzione e dalla legge, e stabilendo, quale unico limite all'obbligo di riprovvedere, di tenere conto degli specifici motivi che hanno determinato l'annullamento.

È noto, infatti, che, con riguardo alle controversie concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nemmeno il giudice dell'ottemperanza, il quale pure esercita una giurisdizione estesa al merito, può, in caso di accoglimento del ricorso, ordinare l'attuazione del giudicato secondo le modalità di cui all'art. 114, comma 4, lettere a) e c), cod. proc. amm., in quanto l'art. 17, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195 prevede che *“La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010”* (comma così sostituito dall'art. 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74, e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

La suddetta previsione si pone in linea di continuità con il previgente sistema delle leggi di giustizia amministrativa (art. 27, n. 4, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054), secondo cui la ratio della collocazione del giudizio di ottemperanza nell'ambito della giurisdizione di merito trova origine non nella specialità della materia, ma nel principio della necessaria conformazione dell'Amministrazione pubblica al *dictum* giurisdizionale.

Inoltre, la previsione è in linea di continuità anche rispetto alla giurisprudenza costituzionale (v. sentenze n. 419 e n. 435 del 1995), secondo cui gli atti del CSM sono sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità, malgrado la sua natura di organo di rilevanza costituzionale, nei limiti in cui il contenuto tipico della pronuncia giurisdizionale sia quello di esprimere la volontà concreta della legge (secondo la prospettiva ermeneutica del giudicato quale “*normativa per il caso concreto*”).

20. A quest'ultimo proposito, prima di esporre i fatti e le considerazioni che depongono per l'infondatezza delle questioni concernenti i giudizi espressi sulla base degli indicatori specifici di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'art. 21 T.U. Dirigenza, la Sezione ritiene necessario delineare il quadro normativo di riferimento, sulla cui base è stata pronunciata la sentenza di cognizione, e sulla cui base deve essere decisa anche l'odierna controversia.

21. Il nuovo ordinamento giudiziario ha introdotto due sostanziali novità ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi:

i) il forte ridimensionamento del parametro dell'anzianità, oggi non più criterio di selezione, bensì di legittimazione alla partecipazione al concorso, cui si è accompagnata la contestuale valorizzazione dei parametri del merito e delle attitudini;

ii) la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Queste novità sono state espressamente volute dalla riforma dell'ordinamento giudiziario a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge delega 25 luglio 2005,

n. 150, attuata con il decreto legislativo n. 160 del 2006 (*Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati*), poi modificata dalla legge n. 111 del 2007.

Per quanto concerne, nello specifico, l'oggetto dell'odierno giudizio, l'incarico di Presidente Aggiunto della Corte di cassazione rientra fra le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità, ai sensi dell'art. 10, comma 15, del citato d.lgs. n. 160 del 2006.

Per tale incarico, il successivo art. 12, comma 11, prevede che “*oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva*”.

Il successivo comma 12 stabilisce, poi, che “*Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare*”.

22. Con la circolare del CSM P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria, sono stati conseguentemente riscritti i criteri di valutazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, valevoli quali atti di auto-vincolo amministrativi, attuativi o integrativi delle summenzionate

previsioni di legge statale, nell'ottica di garantire ai singoli magistrati coinvolti nei processi valutativi, adeguata tutela sotto i profili della trasparenza, comprensibilità e certezza delle decisioni consiliari.

L'idea di base che affiora dal T.U. è che, attraverso le specifiche linee guida prefissate (razionalizzazione e semplificazione del testo; apertura massima dell'accesso alla dirigenza; valorizzazione della cultura dell'organizzazione e delle nuove competenze maturate nella gestione di realtà complesse; distinzione e specificazione dei requisiti attitudinali in base alle tipologie di ufficio direttivo; indicazione di criteri chiari e precisi per il giudizio di comparazione tra candidati; semplificazione massima del procedimento e standardizzazione dei tempi e dei moduli valutativi), la meritocrazia diventi il valore fondante di ogni scelta selettiva, e che l'autonomia valutativa del CSM venga preservata da criteri e parametri idonei a minare la discrezionalità propria di un organo di rilevanza costituzionale.

Il T.U. indica chiaramente le modalità attraverso le quali si raggiunge il delicato punto di equilibrio fra il principio di legalità e il potere di autodeterminazione consiliare: le esigenze di trasparenza, comprensibilità e certezza delle decisioni consiliari vengono presidiate attraverso la valorizzazione delle attitudini, del merito e della temporaneità degli incarichi, mentre il potere di decisione del CSM, significativamente definito dalla relazione illustrativa come “*irrinunciabile*”, è orientato alla scelta del migliore dirigente da proporre al posto da coprire, e non al conferimento del “*premio alla carriera*”: ai sensi dell'art. 25, comma 1, T.U. “*La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di proporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali.*”.

In altre parole, nel contesto, ampio e di sistema, dei rapporti ordinamentali fra gli organi posti ai massimi vertici dello Stato e dotati di rilievo costituzionale, la

preoccupazione del T.U. è quella di arginare il pericolo che la discrezionalità consiliare degradi a mera discrezionalità tecnica.

Al fine di evitare ciò, il giudizio meritocratico, che fa perno sulla maggiore idoneità del candidato al conseguimento dell'incarico direttivo, è sempre controbilanciato, in un meccanismo di complessi equilibri, con le esigenze funzionali da soddisfare, ovverossia con gli obiettivi che l'organo di autogoverno, quale garante istituzionale dell'assetto ordinamentale della magistratura e della sua indipendenza, nell'interesse della collettività intera, definisce concretamente, in stretta aderenza alle peculiari caratteristiche dell'ufficio di direzione da conferire.

In questa prospettiva, non è il *munus publicum* a doversi attagliare al suo futuro titolare, bensì è il candidato che deve dimostrare di possedere, nell'ambito di una competizione data, il miglior profilo curriculare possibile, laddove 'migliore' significa "più idoneo per attitudini e merito", e dunque più adatto rispetto alle esigenze da soddisfare, e senza che ciò si traduca in un giudizio (negativo) in termini di 'non idoneità', nei confronti del candidato che presenta un profilo semplicemente 'meno pregnante' per attitudini e merito.

23. Nello specifico, le valutazioni dei candidati aspiranti all'incarico di Presidente Aggiunto della Corte di cassazione vengono effettuate attraverso i seguenti parametri:

- a) requisiti di carattere generale: l'indipendenza, imparzialità ed equilibrio del giudice sono condizioni (*recte*, precondizioni) che costituiscono da sempre il caposaldo e il connotato distintivo dell'attività giurisdizionale, e che debbono necessariamente essere presenti in ogni magistrato;
- b) merito: investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato (il T.U. rinvia *per relationem* ai parametri della capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, così come definiti dall'art. 11, del decreto legislativo n. 160 del 2006);

c) attitudini: il T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I, della Parte II, alcuni indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

24. Gli indicatori generali (artt. 7-13) costituiscono elementi oggettivi di valutazione comuni alle procedure di conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali e riguardano le esperienze giudiziarie e quelle maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23), invece, si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Per quanto rileva ai fini della causa, l'art. 21 (*Indicatori specifici per gli Uffici direttivi giudicanti di legittimità*) prevede che costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva:

- a) *l'adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protrato per sei anni complessivi anche se non continuativi;*
- b) *la partecipazione alle Sezioni Unite;*
- c) *l'esperienza maturata all'ufficio spoglio;*
- d) *le esperienze e le competenze organizzative maturate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, anche con riferimento alla presidenza dei collegi.*

Speciale rilievo è attribuito agli indicatori individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio (art. 26, comma 3, cit.), mentre gli indicatori di cui agli articoli da 7 a 13 sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale (art. 26, comma 4, cit.).

Per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di legittimità assumono speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 21 e 22 (art. 33, T.U.).

Per il conferimento delle funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (Presidente Aggiunto della Corte di cassazione, Presidente del Tribunale Superiore delle Acque e Procuratore Generale Aggiunto) e delle funzioni apicali giudicanti e requirenti di legittimità (Primo Presidente della Corte di cassazione e Procuratore Generale della Corte di cassazione), costituisce elemento di valutazione positiva la possibilità che l'aspirante assicuri, alla data della vacanza dell'ufficio, la permanenza nello stesso per un periodo non inferiore a due anni, salvo che ricorrano particolari circostanze ed esigenze che facciano ritenere necessario un periodo più lungo o adeguato un periodo più breve (art. 34, comma 1, T.U.); costituisce, di regola, elemento preferenziale per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità il positivo esercizio, negli ultimi quindici anni, per almeno un biennio, di funzioni direttive di legittimità nonché le significative esperienze in materia ordinamentale (art. 34, comma 2, cit.).

La valutazione comparativa delle attitudini è condotta secondo il metodo analitico (art. 26, comma 1, T.U.), mentre il giudizio finale attitudinale è formulato in maniera complessiva ed unitaria, e deve essere il frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori (art. 26, comma 2, cit.).

Ciò è vero sia nel momento in cui l'Amministrazione emana per la prima volta l'atto nell'esercizio del proprio potere di amministrazione attiva, sia quando, all'esito di un giudizio di impugnazione conclusosi con l'annullamento dell'atto medesimo, riesercita il potere ad essa spettante, nei limiti della portata conformativa delle statuizioni rese.

La *ratio iuris* della previsione è insita nella finalità stessa del conferimento del munus publicum: il sistema si prefigge l'obiettivo di proporre all'ufficio il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali (art. 25, comma 1, T.U.).

In altre parole, il sistema è costruito in maniera tale da assicurare la lettura unitaria e coordinata delle disposizioni contenute nei summenzionati artt. 25, comma 1 e 26, comma 2.

Viceversa, in nessuna parte del T.U., così come anche rispetto alla normativa di rango primario, si rinvencono elementi per sostenere che gli indicatori siano serventi (o anche solo in parte serventi), al conferimento di giusti e meritati riconoscimenti al *cursus honorum* del magistrato.

Il sistema delle progressioni di carriera si fonda, inoltre, sul principio relativistico del tempo: in via generale si prescinde dalla materiale durata delle esperienze.

Di regola, infatti, è rilevante la durata minima di permanenza nelle funzioni, salvo che per quelle espresse fattispecie in cui ha un rilievo il computo della complessiva, effettiva durata dell'esperienza.

Sotto questo profilo, la riforma del 2005 ha superato il principio della automaticità legata al possesso dell'anzianità, prevedendo, di regola, che:

- i) l'anzianità non rileva quale parametro di valutazione ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;
- ii) la durata rilevante ai fini dell'indicatore, e che produce effetti come parametro di valutazione, è la durata minima prevista;
- iii) la maggiore durata dell'esperienza rappresenta criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito, di cui attesta la costanza e persistenza, e perciò lo specifico valore.

La distinzione fra parametro di valutazione e criterio di validazione è decisiva ai fini della previsione contenuta nell'art. 21, lett. a), T.U., che costituisce indicatore specifico di attitudine direttiva, anche apicale, di legittimità ("*l'adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protrato per sei anni complessivi, anche se non continuativi*").

L'uso dell'avverbio “*almeno*” denota (quale limite negativo) che la durata dell'esperienza, per essere significativa nel senso voluto dall'indicatore, e dunque per costituire specifico parametro di valutazione curriculare, non può essere inferiore a sei anni, dovendo essere, infatti, perlomeno pari. Viceversa, l'indicatore specifico non attribuisce (in positivo) un valore maggiore alle esperienze di durata più ampia. In tal caso, la maggiore durata è valutata sulla base del criterio di validazione, ovverossia quale attestazione di costanza e persistenza e, perciò, di specifico valore. Altre norme del T.U. sono costruite con la stessa tecnica, quali quelle contenute all'art. 24, comma 3, e all'art. 34, commi 1 e 2.

La presenza di queste norme, peraltro direttamente applicabili alla fattispecie all'esame (si tratta, in particolare, dell'art. 34, comma 1, in quanto la sentenza di cognizione ha escluso che possa applicarsi il suo secondo comma), comprova che, in generale, non esistono automatismi valutativi assoluti, come anche espressamente acclarato dalla sentenza ottemperanda.

E infatti:

- l'art. 24, comma 3, prevede che “*In applicazione del criterio generale di cui all'articolo 192, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel caso in cui la valutazione comparativa fra due o più aspiranti al medesimo incarico si concluda con giudizio di equivalenza dei rispettivi profili professionali è dato rilievo, in via meramente residuale, alla maggiore anzianità nel ruolo*”;

- l'art. 34, comma 1, prevede che “*Per il conferimento delle funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (Presidente Aggiunto della Corte di cassazione, Presidente del Tribunale Superiore delle Acque e Procuratore Generale Aggiunto) e delle funzioni apicali giudicanti e requirenti di legittimità (Primo Presidente della Corte di cassazione e Procuratore Generale della Corte di cassazione), costituisce elemento di valutazione positiva la possibilità che l'aspirante assicuri, alla data della vacanza dell'ufficio, la permanenza nello stesso per un periodo non inferiore a due anni, salvo che ricorrano particolari circostanze ed esigenze che facciano ritenere necessario un periodo più lungo o adeguato un periodo più breve*”;

- l'art. 34, comma 2, prevede invece che *“Costituisce, di regola, elemento preferenziale per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità il positivo esercizio, negli ultimi quindici anni, per almeno un biennio, di funzioni direttive di legittimità nonché le significative esperienze in materia ordinamentale”*.

Inoltre, nel T.U. si rinvencono ulteriori esempi di norme che qualificano la durata delle esperienze come criteri di validazione anche in riferimento ad altre tipologie di uffici, tra cui: l'art. 15 (per gli uffici semidirettivi di primo grado); l'art. 16 (per gli uffici semidirettivi di secondo grado); l'art. 17 (per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni); e l'art. 19 (per gli Uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati).

Le fattispecie che invece costituiscono eccezione alla suddetta regola sono espressamente previste dal T.U. Dirigenza.

Così, l'art. 27 rispetto ai criteri di valutazione degli indicatori specifici da applicare per il conferimento degli uffici semidirettivi giudicanti, che valorizza *“la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire”*; analogamente, l'art. 32, lett. b), per determinati uffici requirenti.

Il sistema giuridico appena descritto è conforme alla legge primaria statale, la quale prevede anch'essa un periodo minimo di permanenza nelle funzioni di legittimità, individuandolo però con un termine ancora inferiore: l'art. 12, comma 11, del decreto legislativo n. 160/2006 prevede, infatti, che *“Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni (...)”*; l'art. 10, comma 15, del medesimo decreto riguarda, specificamente, l'incarico direttivo apicale).

25. La sentenza ottemperanda ha caducato la delibera impugnata per vizi della motivazione (cfr. il paragrafo 3.3.6. e i sottoparagrafi 3.3.6.1. e 3.3.6.2.), sulla

premessa della vigenza del quadro giuridico appena illustrato (cfr. i paragrafi 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. e 3.3.4.).

Dopo la pubblicazione della sentenza, non sono sopravvenute novelle.

Pertanto, è a tale cornice che occorre fare riferimento per valutare la conformità del comportamento tenuto dall'Amministrazione rispetto a quello che la medesima avrebbe dovuto tenere sulla base del decisum giurisdizionale, in quanto la regola precettiva del caso concreto si riempie di contenuto anche rispetto al precetto normativo applicato.

26. Nel procedere a questa valutazione, per maggiore chiarezza, si seguirà l'ordine espositivo contenuto nella sentenza ottemperanda, a sua volta seguito dalla nuova delibera del CSM.

26.1. Nel precedente paragrafo 14.1. sono stati illustrati i vincoli nascenti dall'annullamento della delibera in relazione al difetto di motivazione per tutti gli indicatori specifici di cui all'art. 21 cit.

In particolare, la sentenza ottemperanda ha statuito che l'Amministrazione, nel riesercitare l'azione, dovrà considerare che:

- i) rispetto agli indicatori specifici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 21, T.U. Dirigenza, esiste, in fatto, un divario quantitativo-temporale sul possesso degli indicatori medesimi;
- ii) il divario, in sé, non ha valore assorbente e insuperabile, né implica esiti valutativi automatici e scontati;
- iii) rispetto ai ridetti indicatori specifici, occorre una motivazione ragionevole ed adeguata, che dia conto sia delle emergenze dei dati oggettivi, sia degli elementi idonei a sostenere un giudizio di diversa "pregnanza" delle esperienze in comparazione;

iv) rispetto all'indicatore specifico di cui alla lettera c), del medesimo art. 21, non emerge una altrettanto netta e manifesta prevalenza quantitativa dell'uno sull'altro candidato;

v) rispetto all'indicatore specifico di cui alla lettera d), il preminente ruolo nomofilattico dell'incarico da conferire non esclude che sia dato rilievo alle esperienze organizzative presso le Corti di Appello territoriali, ma impone una motivazione stringente in termini di 'pregnanza' dei giudizi espressi sui profili curriculari messi a confronto, rispetto alle esigenze funzionali dell'ufficio da conferire, ai sensi dell'art. 25, T.U. Dirigenza.

26.2. Nel precedente paragrafo 14.2. sono stati illustrati, invece, i vincoli nascenti dall'annullamento della delibera in relazione alla non corretta applicazione dell'art. 34, comma 2, T.U. Dirigenza.

La sentenza ottemperanda ha statuito che l'Amministrazione, nel riesercitare l'azione, dovrà considerare che:

i) rispetto al conferimento dell'incarico di Presidente Aggiunto della Corte di cassazione, l'attività ordinamentale svolta quale componente del CSM e quale Presidente del Consiglio Giudiziario non è valutabile ai fini del riconoscimento del giudizio di preferenza di cui all'art. 34, comma 2, T.U. Dirigenza;

ii) la ridetta attività è valutabile, invece, ai sensi dell'indicatore generale di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo testo unico.

27. Sull'adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi [art. 21, lettere a), T.U. Dirigenza].

La Sezione ritiene che la nuova delibera, nel riconfermare il giudizio di equivalenza, abbia correttamente eseguito le statuizioni conformative contenute nella sentenza ottemperanda.

Anzitutto, la delibera illustra in modo sufficientemente chiaro ed adeguato gli elementi di fatto oggetto di valutazione.

Il ricorrente svolge funzioni di legittimità da ventitre anni e mezzo circa, rispetto all'odierna vacanza, inizialmente come magistrato di appello destinato alla Corte di cassazione con autorizzazione a svolgere attività presso le Sezioni per due udienze al mese - continuando a prestare servizio al Massimario -, e quindi dal 2002 quale consigliere, assegnato inizialmente alla prima Sezione civile e quindi alla terza Sezione civile, dal 2016 anche con funzioni direttive inizialmente come presidente non titolare e dal 2018 come Presidente titolare alla terza sezione civile, con presidenze anche del collegio tributario.

La controinteressata ha esercitato le funzioni di legittimità per tredici anni, dapprima quale magistrato d'appello applicato (dal 2003 al 2006), poi quale consigliere della Corte di Cassazione

(dal 2006 al 2016), assegnata alla I Sezione penale.

Quale magistrato di appello applicato all'Ufficio del Massimario e del Ruolo ha, dal 16 gennaio

2003 al maggio 2004 compreso, svolto funzioni contemporaneamente nel settore penale e in quello civile.

Nel settore civile del Massimario ha svolto attività di classificazione dei processi assegnati alla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

Dagli inizi del 2005 è stata altresì incaricata dal Direttore del Massimario e del Ruolo di seguire, insieme con altri due colleghi del settore penale, la produzione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini della pronta segnalazione e della diffusione informatica delle decisioni di maggiore rilievo tramite il Servizio Novità.

Dal 12 luglio 2006, nominata consigliere di Cassazione, ha proseguito la sua attività presso la

Prima Sezione penale fino al 25 gennaio 2016.

Nello svolgimento delle funzioni di consigliere, ha presieduto inoltre i collegi della VII Sezione

penale, dal 2014 al 25 gennaio 2016.

Dal maggio 2009 è stata nominata dal Primo Presidente componente del gruppo di lavoro

denominato “scrivania virtuale”; ha collaborato per offrire ai magistrati della Corte di Cassazione il

necessario supporto per semplificare lo svolgimento delle attività ripetitive più gravose, migliorare

l'accesso alle banche dati, ridurre i tempi per la ricerca e la selezione del precedente con

l'inserimento dello stesso nel corpo della motivazione, disporre di modalità di redazione dei testi

idonee a consentire il pieno sfruttamento delle attuali potenzialità tecniche, riducendo al minimo i

tempi necessari, nonché per utilizzare i sistemi alternativi alla digitazione del testo.

Nel 2015, inoltre, è stata nominata dal Primo Presidente componente della Commissione per il

trattamento dei dati personali incaricata di emanare regole in tema di patrimonio informatico di

natura giuridica.

Nella qualità di consigliere della Corte di cassazione, inoltre, è stata Vicedirettore del C.E.D. dal 1° marzo 2012 al 25 gennaio 2016.

Sotto questo profilo, pertanto, la delibera è pienamente consapevole e rispettosa della circostanza di fatto, acclarata dalla sentenza ottemperanda, che esiste un effettivo divario temporale fra le esperienze dei candidati nelle funzioni di legittimità.

Tuttavia, come ancora acclarato dalla sentenza ottemperanda, il divario temporale, in sé, non ha valore assorbente e insuperabile, né implica esiti valutativi automatici e scontati.

Questa circostanza è stata espressamente valutata dalla nuova delibera, che ha infatti appropriatamente richiamato il quadro giuridico ritraibile dal T.U. Dirigenza, come illustrato nel precedente paragrafo.

La nuova delibera ne ha tratto, di conseguenza, una considerazione logica e ragionevole, e cioè che i candidati svolgono eccellentemente funzioni di legittimità da un periodo ben superiore ai sei anni previsti dalla richiamata disposizione e quindi sono egualmente in possesso dell'indicatore specifico.

Ciò significa che, essendo entrambi i candidati nel pieno possesso del medesimo indicatore specifico, la maggiore permanenza nelle funzioni di legittimità non può essere oggetto di valutazione ai sensi dell'indicatore specifico, ma soltanto, al limite, quale criterio di validazione, di per sé solo non attributivo di una maggiore pregnanza di giudizio.

In particolare, la delibera riconosce al ricorrente il merito di avere trattato, nell'esercizio delle funzioni di legittimità, numerose e complesse questioni in materia civile, fornendo un importantissimo contributo alla giurisprudenza di legittimità, come emerge dall'elevato numero di massime tratte dai suoi provvedimenti nel corso dei diciotto anni di attività come Consigliere (1051).

Nei dieci anni di svolgimento delle funzioni di consigliere della Prima Sezione penale, risultano invece estratte 653 massime dai provvedimenti redatti dalla controinteressata.

Sempre sul piano dei numeri, la delibera illustra che il dato relativo al numero complessivo dei provvedimenti redatti dai due candidati: la controinteressata, nel periodo dal 1° marzo 2003 al 25 gennaio 2016, ha redatto 3236 sentenze (cui sono

da aggiungere le ordinanze della Settima Sezione); nel medesimo periodo, il ricorrente ha redatto 1762 provvedimenti, a cui se ne aggiungono 20 nell'anno 2017. Al di là degli aspetti aritmetici, tuttavia, la delibera spiega in maniera puntuale, congrua e convincente le ragioni per le quali l'attività svolta dalla controinteressata, seppure nell'arco di un periodo di tempo complessivamente inferiore, abbia rivestito una importanza e una pregnanza tale, sotto il profilo organizzativo, oltre che sul quello giuridico, da farla sostanzialmente equivalere rispetto al ricorrente, e soprattutto perché la padronanza così acquisita non sia suscettibile di arricchirsi in via ulteriore, per effetto del mero decorso del tempo.

In particolare, la delibera argomenta l'assoluta padronanza delle funzioni di legittimità in relazione ai seguenti specifici e circostanziati elementi di fatto.

In primo luogo, il contributo della controinteressata al rafforzamento della funzione nomofilattica è stato essenziale in ottica interdisciplinare, avendo ella interpretato la funzione di legittimità non solamente rispetto all'attività delle Sezioni Unite, bensì anche rispetto a quella, ordinaria, delle Sezioni semplici della Corte, sia attraverso la creazione di un sistema di dialogo telematico fra tutti i componenti della I Sezione penale (ciò al fine di favorire l'immediata conoscenza dei dispositivi delle decisioni emesse, per scongiurare possibili contrasti di giurisprudenza e per favorire la soluzione di nuove questioni interpretative da parte delle Sezioni Unite), sia nel curare, nell'ambito dell'esame preliminare dei ricorsi, il raccordo con il Presidente titolare della Prima Sezione Penale, con i Presidenti non titolari, con i Consiglieri della medesima Sezione, nonché con il Presidente della Settima Sezione Penale, con il Segretario generale della Corte di Cassazione e con il Coordinatore delle Sezioni Unite Penali.

In secondo luogo, la controinteressata ha svolto funzioni sia nel settore civile, sia in quello penale, mentre il ricorrente sempre ed esclusivamente nelle funzioni civili, anche presso l'Ufficio del massimario.

La delibera trae da questa circostanza una considerazione logica, e dunque razionalmente comprensibile, e cioè che la controinteressata abbia maturato una più ampia conoscenza dei diversi settori in cui si articola la giurisdizione di legittimità, amplificata anche dalla contemporaneità dello svolgimento delle funzioni eterogenee, a differenza del ricorrente, che ha invece sempre svolto le funzioni presso la medesima Sezione civile della Corte.

In particolare, presso l'ufficio del Massimario e del Ruolo, la controinteressata ha svolto funzioni, dal 16 gennaio 2003 al maggio 2004 compreso, contemporaneamente nel settore penale e in quello civile. Nel settore civile del Massimario, ha svolto attività di classificazione dei processi assegnati alla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

In questo modo – approfondisce ulteriormente la motivazione - la controinteressata è giunta a sviluppare una completa, poliedrica e simultanea competenza nelle funzioni tipiche della Corte di cassazione, dando prova di una non comune versatilità in relazione proprio all'attività specifica della Corte.

In terzo luogo, la delibera espone che la padronanza delle funzioni emerge anche dal fatto che, nello svolgimento delle funzioni di consigliere, la controinteressata si è distinta per il ruolo di

Vicedirettore del C.E.D., che è notoriamente conosciuta come una struttura di assoluta importanza per lo svolgimento della funzione nomofilattica della Corte. Il Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.) costituisce, infatti, nell'ambito della Corte di cassazione, una struttura autonoma, i cui compiti consistono:

a) nel fornire a tutti i magistrati italiani (ed in particolare a quelli della Corte di cassazione), ai magistrati europei che ne facciano richiesta ed al pubblico degli abbonati (avvocati, istituzioni pubbliche e private, quali Ministeri, Università, etc.) servizi informatici aventi ad oggetto la realizzazione, la gestione e la messa a

disposizione per la consultazione degli archivi di giurisprudenza e di legislazione (c.d. informatica giuridica);

b) nel fornire alle strutture amministrative e ai magistrati della Corte servizi informatici destinati concernenti la gestione informatica dei processi (sia civili che penali) dal momento del deposito del ricorso al momento della pubblicazione della sentenza e della restituzione degli atti al giudice a quo (c.d. informatica giudiziaria). Tramite il C.E.D., dunque, la Corte di cassazione realizza e aggiorna costantemente la più importante e completa banca dati nazionale della giurisprudenza di legittimità, attuando in maniera

significativa la funzione nomofilattica della Corte.

In quarto luogo, la delibera rinviene un'ulteriore conferma dell'assoluta padronanza della funzione di legittimità, nel fatto che la controinteressata abbia messo a frutto con grande efficacia e spirito di organizzazione, le proprie competenze informatiche, creando un sistema circolare di scambio di informazioni e comunicazioni, agevolando in tal modo la formazione dei ruoli e la celebrazione delle udienze tematiche, e che in tale ottica, sostanzialmente nomofilattica, abbia interpretato anche la funzione dello spoglio.

La Sezione ritiene, in definitiva, che la delibera abbia adeguatamente e sufficientemente motivato le ragioni circa l'eccellente sviluppo della carriera nelle funzioni di legittimità, anche perché simultaneo e variegato, il che conferma la completa padronanza delle funzioni di legittimità nella sua massima intensità possibile, tale da non potersi ipotizzare alcun ulteriore arricchimento determinato da un ulteriore decorso del tempo.

In altre parole, quando è dimostrata, come nel caso di specie, l'assoluta padronanza delle funzioni di legittimità della controinteressata, si deve escludere che *“la minore durata delle funzioni di legittimità svolte corrisponda ad una minore padronanza delle funzioni?”* (Consiglio di Stato, sentenza n. 913 del 2021), sia in considerazione del fatto che ai

fini della valutazione secondo l'indicatore specifico ciò che conta è la maturazione del periodo minimo di permanenza nelle funzioni pari ad almeno sei anni; sia perché l'esperienza maturata oltre questo periodo può essere considerata solo ai fini di validazione del mantenimento della padronanza delle funzioni; sia perché, ad opinare diversamente, si correrebbe il rischio di creare una presunzione assoluta, non prevista dalla legge e in opposizione al chiaro quadro normativo di riferimento sopra delineato, che il mero decorso del tempo determini ex sé un giudizio di maggiore pregnanza nell'indicatore specifico, indirettamente vincolando l'azione amministrativa a non potere esprimere giudizi (di puro merito amministrativo) circa la particolare eccellenza di un profilo professionale rispetto a quello di un altro candidato, pure anch'esso indubbiamente eccellente.

In quest'ottica, però, il *focus* dell'atto del conferimento della nomina si sposterebbe sull'interesse particolare del singolo ad ottenere il riconoscimento della carriera certamente meritoriamente svolta, piuttosto che sull'interesse pubblico generale ad individuare, tra tutti gli eccellenti profili a disposizione, quello che maggiormente appare, nell'ambito di una competizione data, il profilo che meglio può sintetizzare e rappresentare le esigenze funzionali dell'ufficio da conferire (art. 25, comma 1, T.U. Dirigenza).

28. *Sulla partecipazione alle Sezioni Unite* [art. 21, lettera b), T.U. Dirigenza].

La Sezione ritiene che la delibera, nel riconfermare anche in questo caso il giudizio di equivalenza, abbia correttamente eseguito le statuizioni conformative contenute nella sentenza ottemperanda.

Anzitutto, la delibera illustra in modo sufficientemente chiaro ed adeguato gli elementi di fatto oggetto di valutazione, e cioè entrambi i candidati hanno maturato esperienze egualmente significative sotto il profilo attitudinale, essendosi cimentati validamente e a lungo nell'esercizio della massima funzione nomofilattica, e che,

sotto il profilo temporale, la diversa durata dell'applicazione alle Sezioni Unite non è particolarmente marcata, dal momento che il ricorrente ha composto i collegi delle Sezioni Unite civili per circa otto anni (dal 2008 al 2016), facendone nuovamente parte dal 2018 come Presidente titolare, mentre la controinteressata ha composto quelli delle Sezioni Unite penali per poco meno di sei anni (dal 7 giugno 2010 sino al 25 gennaio del 2016).

Più in particolare, la delibera spiega le ragioni per le quali, a fronte di uno scarto temporale comunque sia non particolarmente significativo, il giudizio venga espresso in termini di equivalenza.

Innanzitutto, ai fini della corretta ponderazione dal dato numerico, la delibera rimarca la significativa differenza esistente fra le funzioni delle Sezioni Unite civili e quelle penali, che ha fatto sì che il ricorrente, nel corso del periodo alle Sezioni Unite, abbia esteso 172 sentenze per le Sezioni Unite, dalle quali risultano estratte 103 massime, mentre la controinteressata ne ha redatte solamente 7.

A questo specifico proposito, la delibera spiega che l'ordinamento riserva alle Sezioni Unite civili competenze più ampie di quelle riservate alle Sezioni Unite penali, le quali comprendono anche le decisioni in tema di acque pubbliche, riparto di giurisdizione e impugnazioni disciplinari (dei magistrati e delle libere professioni). Inoltre, la delibera illustra, con motivazione ragionevole ed adeguata, che non sempre l'elevata mole del lavoro determina una significatività dal punto di vista nomofilattico, potendo assumere valori assoluti soltanto sul piano statistico.

Per un verso, dunque, i dati oggetto di raffronto dovrebbero essere i medesimi, sul piano numerico, per esprimere giudizi in termini di maggiore o minore produttività; per un altro verso, invece, la diversa modalità di esercizio delle funzioni

nomofilattiche non condiziona in termini aprioristici il giudizio medesimo, in quanto il mero dato aritmetico non restituisce adeguatamente la descrizione della importanza e consistenza delle funzioni stesse, con evidente disparità di trattamento tra magistrati di legittimità addetti al settore penale e al settore civile nell'accesso ai vertici della Corte di cassazione.

Le capacità acquisite devono dunque - spiega la delibera - essere apprezzate in concreto e, laddove sia dimostrata, come nel caso di specie, l'eccellenza dell'esperienza svolta presso le Sezioni Unite, è ragionevole ritenere che la medesima possa controbilanciare il dato della maggior durata temporale, risolvendosi in un giudizio di equivalenza.

La delibera, a questo proposito, approfondisce l'analisi effettiva della qualità della partecipazione della controinteressata alle Sezioni Unite, illustrando l'importanza delle sentenze di cui la stessa è stata estensore, aventi ad oggetto questioni cruciali del diritto penale, sostanziale e processuale, come quelle relative alla recidiva, al reato continuato, ai rapporti tra il delitto di associazione mafiosa e i reati di riciclaggio e reimpiego di capitali, al giudizio abbreviato, al patteggiamento, alla difesa tecnica dell'imputato.

Inoltre, la delibera illustra l'elevatissimo apporto documentato dalle statistiche della controinteressata nel periodo di permanenza presso le Sezioni Unite: nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 marzo 2015, il magistrato si è posto ai vertici della Sezione, avuto riguardo al numero delle udienze tenute, alle assegnazioni ed alle pronunzie in pubblica udienza e in camera di consiglio. Per contro, nell'ottica del giudizio comparativo, la delibera segnala che nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 29 settembre 2015, in cui il ricorrente ancora non ricopriva le funzioni presidenziali, la produttività del medesimo, con riferimento al numero complessivo di sentenze redatte presso le Sezioni Unite, si è collocato soltanto nell'ambito della media della Sezione.

La Sezione ritiene, in definitiva, che la delibera, rivalutando i medesimi fatti, come supportati dai dati statistici, abbia questa volta fatto trasparire, in modo adeguato e compiuto, il ragionamento logico giuridico idoneo a supportare la conclusione che il livello di eccellenza dell'esperienza maturata dal controinteressato alle Sezioni Unite, pur nel più breve arco temporale, sia valsa a fargli conquistare la sicura acquisizione della padronanza nella funzione nomofilattica, non suscettibile di ulteriori arricchimenti determinati dal decorso del tempo.

29. *Sull'esperienza maturata all'ufficio spoglio* [art. 21, lettera c), T.U. Dirigenza].

Nel paragrafo 14.1. si è precisato come la sentenza di cognizione, rispetto all'indicatore specifico di cui alla lettera c), dell'art. 21, T.U. Dirigenza, abbia rilevato che non appariva *“una altrettanto netta e manifesta prevalenza quantitativa dell'uno sull'altro candidato”*, ed ha motivato l'annullamento dell'atto impugnato sulla scorta del fatto che *“la valutazione di equivalenza è unitariamente e complessivamente eseguita dal Csm sui tre indicatori nonostante i considerevoli divari riscontrabili in relazione a quelli di cui alle lett. a) e b)”*.

Rispetto alle statuizioni giurisdizionali che hanno avuto ad oggetto gli altri indicatori specifici di cui alle lettere a), b) e d), quella che ha riguardato, dunque, la lettera c), non ha espresso un preciso contenuto precettivo rispetto alla futura riedizione del potere, nemmeno sul piano motivazionale.

La nuova delibera ha compiuto una nuova valutazione dei candidati, questa volta giudicando prevalente il profilo della controinteressata.

La verifica che spetta al giudice dell'esecuzione investe, dunque, il controllo sulla logicità, ragionevolezza e razionalità della motivazione in ordine agli elementi di fatto e alle ragioni giuridiche che hanno indotto il CSM a ritenere manifestamente prevalente, questa volta, il profilo della controinteressata.

La Sezione ritiene che la nuova delibera abbia adeguatamente motivato le ragioni della manifesta prevalenza, attraverso il riferimento a specifici elementi di fatto.

Nel dettaglio, la controinteressata è stata addetta all'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione dal febbraio 2007 al gennaio 2016 ed ha maturato, nello svolgimento di tale attività, un'esperienza protrattasi per quasi nove anni. Per contro, il ricorrente non vanta specifiche esperienze di "spoglio sezionale" nel corso della sua pluriennale permanenza in Corte di Cassazione.

Inoltre, la delibera dà conto dell'entità dell'impegno, precisando che la controinteressata ha assicurato l'espletamento del servizio, in media, per almeno due giorni alla settimana, con una media di fascicoli esaminati settimanalmente dai magistrati addetti allo spoglio, di alcune centinaia.

La delibera circostanzia le specificità dello spoglio sezionale, il quale, nel settore penale della Corte, costituisce l'espressione più pregnante dell'attività valorizzata dall'indicatore specifico in esame, in quanto le specifiche competenze attribuite alla VII sezione penale sono assimilabili solo per alcuni profili all'attività di spoglio propriamente intesa, non risultando ad essa, quanto meno integralmente, riconducibili. In particolare, la delibera illustra le ragioni per le quali nel settore penale l'attività di spoglio viene svolta in misura del tutto prevalente a livello sezionale: la VII sezione si occupa infatti di valutare l'eventuale ricorrenza di profili di inammissibilità del

ricorso, adottando la relativa pronuncia in caso affermativo, e restituendo gli atti alla sezione

competente negli altri casi; di contro, l'Ufficio Spoglio sezionale ha il compito di provvedere

all'esame dei procedimenti assegnati alle sezioni, di individuare i ricorsi da trasmettere alla VII

sezione e, ove non siano rilevate cause di inammissibilità e verificata la competenza interna della

sezione, di attribuire a ciascun ricorso un “valore ponderale di difficoltà” (anche determinato dalla natura delle questioni sottese e dal loro carattere di novità); vengono calcolati, inoltre, i termini di scadenza della custodia cautelare e quelli di prescrizione dei reati; infine, all’esito dello spoglio, è previsto che i magistrati segnalino al Primo Presidente le questioni da rimettere alle Sezioni Unite in presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi).

È innegabile nei fatti, quindi, la maggiore complessità dell’attività dell’Ufficio Spoglio sezionale rispetto a quella demandata alla VII sezione penale, atteso che l’individuazione di eventuali profili di inammissibilità dei ricorsi – oggetto esclusivo della valutazione rimessa alla VII Sezione – costituisce solo uno dei segmenti di attività richiesti ordinariamente ai consiglieri addetti all’Ufficio Spoglio sezionale.

La delibera evidenzia, ulteriormente, che nel settore penale i ricorsi vengono assegnati alle singole sezioni, e da queste eventualmente rimessi alla VII sezione, senza una preliminare selezione ed attività di spoglio da parte di quest’ultima, come avviene invece per la VI sezione civile.

In definitiva, la Sezione ritiene che la nuova delibera abbia adeguatamente dato conto del perché l’attività svolta dalla controinteressata sia nei fatti più pregnante di quella svolta dal ricorrente: e cioè non per ragioni legate all’aspetto nominalistico dell’essersi assegnati ad una determinata struttura, ma per ragioni sostanziali legate alla quantità e qualità del lavoro svolto.

A questo specifico proposito, la delibera, che pure rimarca l’importanza dell’attività di fogliettazione svolta per svariati anni dal ricorrente, chiarisce che la ridetta attività è consistita nella redazione di una relazione per ognuno dei ricorsi da trattare per le tre Sezioni civili c.d. generaliste, e poi esclusivamente al servizio della Prima Sezione civile, e nella redazione di relazioni per le Sezioni Unite in ipotesi di contrasto di

giurisprudenza, di questioni di massima di particolare importanza e di conflitti di giurisdizione. Inoltre, non manca di sottolineare che il ricorrente, quale Presidente di Sezione non titolare in Cassazione, ha coadiuvato il Presidente titolare nella formazione dei ruoli di udienza in relazione allo spoglio e nel 2002 è stato componente del gruppo di magistrati designati alla sperimentazione della primigenia attività di “filtro”, lavoro che ha poi condotto all’istituzione della Sesta Sezione Civile della Corte.

Tuttavia, conclude la delibera con motivazione logica e razionale, che pure accedendo ad una interpretazione “sostanzialistica” dell’indicatore dello spoglio, volta a valorizzare l’attività di spoglio in sé più che la formale assegnazione all’Ufficio Spoglio, vengono in rilievo attività ed esperienze certamente degne di considerazione e menzione in sede di valutazione dell’indicatore qui in disamina, ma che, da un lato, non possono bilanciare il prolungato periodo (quasi 9 anni) di assegnazione della controinteressata all’Ufficio Spoglio della Prima Sezione Penale e che, dall’altro, sono comunque in gran parte presenti anche nel profilo professionale della medesima con riferimento alle attività assimilabili allo spoglio svolte presso l’Ufficio del Massimario (spoglio delle sentenze della Prima Sezione penale; redazione delle segnalazioni di orientamento e di contrasto di giurisprudenza; redazione delle relazioni per le Sezioni Unite penali; segnalazioni per il Servizio Novità; classificazione dei processi assegnati alla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione).

Inoltre, la delibera motiva circa il fatto che, sotto il profilo della laboriosità, risultano documentati i risultati di eccellenza conseguiti dalla controinteressata nell’attività di spoglio (a titolo esemplificativo, vengono richiamati i dati statistici relativi al triennio dal 25.3.2012 al 25.3.2015, che evidenziano come la controinteressata risulta essere stata il magistrato che in assoluto ha registrato il maggior numero di ricorsi esaminati,

pari a 6.821, a fronte di soglie decisamente inferiori ai 3.000 ricorsi raggiunte dagli altri colleghi che si sono occupati di analoga attività).

30. Sulle esperienze e le competenze organizzative maturate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, anche con riferimento alla presidenza di collegi [art. 21, lettera d), T.U. Dirigenza].

Nel paragrafo 14.1. sono state illustrate, infine, le regole conformative per la riedizione del potere in relazione all'ultimo indicatore specifico.

Più in particolare, la sentenza di cognizione ha stabilito che il preminente ruolo nomofilattico dell'incarico da conferire non esclude che sia dato rilievo alle esperienze organizzative presso le Corti di Appello territoriali, ma impone una motivazione stringente in termini di 'pregnanza' dei giudizi espressi sui profili curriculari messi a confronto, rispetto alle esigenze funzionali dell'ufficio da conferire, ai sensi dell'art. 25, T.U. Dirigenza.

Anche in questo caso, la Sezione ritiene che la delibera abbia colmato il difetto motivazionale che ha portato all'annullamento dell'atto, con motivazione adeguata e logica, specificamente parametrata sotto l'aspetto della funzionalità dell'ufficio.

Per un verso, infatti, la delibera evidenzia le competenze della controinteressata sotto il profilo della sua esperienza nomofilattica; per un altro verso invece, fa rilevare come sia la legge sull'ordinamento giudiziario a prevedere, anche attraverso le tabelle allegate, qual sia la

consistenza strutturale degli organici di tutti gli uffici giudiziari del territorio nazionale, ivi

compresa la Corte di cassazione, la cui pianta organica, attualmente, per effetto dell'ultimo

ampliamento introdotto dalla legge n. 145/2018, conta 356 Consiglieri, 59 Presidenti di Sezione e

67 Magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

La delibera sottolinea, poi, le difficoltà gestionali, dal punto di vista strutturale e operativo, di un ufficio di dimensioni così rilevanti, paragonabile ai più grandi uffici giudiziari metropolitani. Il relevantissimo dato delle sopravvenienze e pendenze, pari, secondo la Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2020, a più di 32.000 sopravvenienze nel settore civile e a più di 120.000 pendenze nel medesimo settore, nonché pari, nel settore penale, a circa 40.000 sopravvenienze e 25.000 pendenze, attesta senza dubbio alcuno l'estrema difficoltà di assicurare l'effettività della funzione nomofilattica in assenza di capacità gestionali e di coordinamento fra i diversi settori, uffici e Sezioni di un grande ufficio giudiziario. È innegabile, sotto quest'angolo prospettico, che l'effettività della funzione nomofilattica viene a dipendere dall'efficacia della struttura organizzativa.

La controparte ha dato ampia dimostrazione, alla prova pratica dei fatti, di essere nel pieno possesso degli strumenti organizzativi più adeguati per assicurare un efficace coordinamento tra strutture complesse.

Proprio in considerazione di tale aspetto, dunque, la funzione nomofilattica della Corte non può che essere assicurata attraverso la piena ed efficace conoscenza dei meccanismi complessi di organizzazione che possono garantire l'efficace coordinamento tra varie articolazioni strutturali di un ufficio di così rilevanti dimensioni e di tale importante carico di lavoro, nonché la piena e sicura padronanza ed esperienza di coordinamento fra tutte le varie articolazioni interne.

Inoltre, la delibera motiva le ragioni per le quali la piena realizzazione della funzione nomofilattica non può che passare attraverso una significativa riduzione dell'arretrato, la quale richiede altrettante indubbie capacità comprovate sul campo. Sotto questo profilo, assume rilevanza la conoscenza di meccanismi del funzionamento di uffici strutturalmente complessi e l'acquisizione di una sicura padronanza della gestione di meccanismi

organizzativi che la controinteressata ha acquisito nell'esercizio delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado svolte dal 26 gennaio 2016 quale Presidente della Corte d'Appello di Firenze.

Si tratta di esperienza di assoluta importanza che mette in luce le elevatissime attitudini della

candidata, la quale ha diretto la Corte d'Appello di Firenze, ufficio di grandi dimensioni e

grandemente complesso, con capacità elevate, adottando moduli organizzativi assolutamente

innovativi sia nel settore civile sia in quello penale.

Scendendo più nel dettaglio, la delibera descrive le attività organizzative e gestionali maturate dalla controinteressata sul campo: ha promosso sistematicamente riunioni; ha favorito la specializzazione nei settori civili e penali ai fini di omogeneizzare la produzione giurisprudenziale; ha provveduto alla riorganizzazione dei fascicoli pendenti e ad una distribuzione omogenea nel settore civile; ha istituito l'esame preliminare dei ricorsi strutturando e riorganizzando le strutture della Corte nel settore penale; ha provveduto alla costituzione del gruppo di lavoro sulla motivazione; ha creato un meccanismo di coordinamento fra i giudici e personale amministrativo; ha promosso la creazione dell'archivio di merito per garantire omogeneità della giurisprudenza.

Le ridette attività risultano, inoltre, debitamente documentate: in particolare, la delibera menziona il

raggiungimento degli obiettivi di rendimento fissati sia per il settore civile, sia per il settore penale; l'indice di ricambio e l'indice di smaltimento; le rilevazioni statistiche.

Oltre a ciò, la delibera evidenzia l'attività organizzativa nomofilattica svolta dalla controinteressata anche presso la Corte di cassazione, in qualità di Vicedirettore del C.E.D.

Ancora, sempre presso la Corte di cassazione, la controinteressata è stata componente del gruppo di

lavoro denominato “scrivania virtuale”.

Di contro, il ricorrente, che pure ha svolto le funzioni di Presidente di Sezione della Cassazione e padroneggia certamente i meccanismi di gestione della funzione nomofilattica all'interno della propria Sezione, è tuttavia privo della vasta esperienza organizzativa posseduta dalla controinteressata, la quale è imprescindibile proprio ai sensi dell'art. 25, comma 1, T.U. Dirigenza, dovendo il candidato attagliarsi alle esigenze funzionali dell'ufficio.

Alla luce delle considerazioni appena illustrate, la Sezione ritiene che la delibera abbia correttamente dato esecuzione al *decisum* giurisdizionale, colmando le lacune motivazionali attraverso la descrizione di un rinnovato percorso logico-giuridico, puntando correttamente il *focus*, questa volta, sul legame che sussiste fra la funzione nomofilattica della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario, la scelta del miglior candidato possibile rispetto alle esigenze funzionali dell'ufficio da conferire ai sensi dell'art. 25, comma 1, T.U. Dirigenza, e il possesso, in concreto, delle necessarie attitudini per far fronte ad un sistema di giustizia che, diversamente rispetto al passato, pone pressanti obiettivi di adeguamento delle strutture organizzative per far fronte all'impatto delle sopravvenienze e all'abbattimento dell'arretrato, fermo l'irrinunciabile ruolo nomofilattico della Corte nel garantire risposte omogenee.

In questo senso, non comprendere l'inscindibile legame che le necessità pratiche impongono fra funzione nomofilattica e funzione organizzativa, si risolve, in definitiva, in una mancata, completa comprensione dell'imponente macchina che la Corte di cassazione si trova a gestire, sia all'interno dei propri uffici, sia nei riguardi delle articolazioni territoriali che applicano la sua nomofilachia.

31. *Sull'attività svolta quale componente del CSM e quale Presidente del Consiglio Giudiziario* [art. 11, comma 1, T.U. Dirigenza].

Nel paragrafo 14.2. si è detto che l'accoglimento di parte del terzo motivo è stato incentrato sulla base della non corretta applicazione che la delibera aveva fatto circa la ragione di preferenza accordata alla controinteressata per l'attività svolta quale componente del CSM e quale Presidente del Consiglio Giudiziario di Firenze, ai sensi dell'art. 34, comma 2, T.U. Dirigenza.

Anche in questo caso, le *regulae iuris* che si ricavano dallo sviluppo logico-argomentativo della pronuncia, sono sufficientemente chiare:

- i) rispetto al conferimento dell'incarico di Presidente Aggiunto della Corte di cassazione, l'attività ordinamentale svolta quale componente del CSM e quale Presidente del Consiglio Giudiziario non è valutabile ai fini del riconoscimento del giudizio di preferenza di cui all'art. 34, comma 2, T.U. Dirigenza;
- ii) la ridetta attività è valutabile, invece, ai sensi dell'indicatore generale di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo testo unico.

La Sezione rileva che la nuova delibera ha correttamente espunto le ridette esperienze ordinamentali dal percorso logico-giuridico afferente al riconoscimento di una preferenza di giudizio ai sensi dell'art. 34, comma 2, T.U., collocandole, conformemente alla statuizione giurisdizionale, nel segmento argomentativo relativo all'indicatore generale di cui all'art. 11, comma 1, T.U.

L'indicatore in esame rafforza senza dubbio il giudizio di prevalenza della controinteressata negli indicatori specifici, attraverso un giudizio complessivo e unitario, che è il frutto della valutazione integrata, e non meramente cumulativa, degli indicatori.

31. La reiezione dell'impugnativa avverso la delibera adottata dal Plenum del CSM comporta la reiezione anche delle censure prospettate avverso la proposta formulata

dalla Quinta Commissione, in quanto atto logicamente e giuridicamente presupposto.

32. Vanno pure respinte le censure articolate avverso l'atto di concerto del Ministro, sia in ragione della natura giuridica e del contenuto sostanziale dell'atto, che ha espresso il concerto in senso pienamente rinnovatorio dell'intero percorso logico-argomentativo seguito dalla nuova delibera, sia in considerazione della univoca giurisprudenza costituzionale in materia, secondo cui "Al di fuori delle ... fattispecie radicalmente ostative all'ulteriore corso del procedimento, il Ministro della giustizia non ha un generale potere di sindacato intrinseco, né tanto meno di riesame, sul contenuto degli apprezzamenti e scelte discrezionali operate dal Consiglio superiore della magistratura rispetto a valutazioni attribuite alla definitiva deliberazione del Consiglio stesso", in conformità con i principi ricavabili dagli artt. 105 e 110 della Costituzione (Corte costituzionale, 30 dicembre 2003, n. 380).

33. In definitiva, alla luce delle considerazioni che si sono illustrate, il ricorso va respinto.

34. La complessità delle questioni trattate rappresenta un giustificato motivo per compensare integralmente le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso per l'ottemperanza n. 1591 del 2022, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa fra le parti le spese di giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 3 e 11 maggio 2022, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Sergio Zeuli, Consigliere

Marco Valentini, Consigliere

L'ESTENSORE

Daniela Di Carlo

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO